

AVVOCATO PIERLUIGI CORAZZA
Via Castiglione, 41 - 40124 Bologna
tel 051 222500 - fax 051 6486198
e-mail *plcorazza@libero.it*
pec *avv.pierluigicorazza@ordineavvocatibopec.it*

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA

SEZ. FALLIMENTARE / VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Nelle procedure ex l. 3/2012 riunite, **RG Vol. 2550/2016** (già 2550/2016 e 3675/2017), promosse da:

ZAGNI ERNESTO e ZAGNI MARCO

- ricorrenti/sovraindebitati - (Avv. Pierluigi Corazza)

* * *

PROPOSTA D'ACCORDO CON I CREDITORI

nell'interesse dei sovraindebitati

* * *

I sig.ri **ZAGNI ERNESTO**, nato a nato a Bologna l'11/12/1972, C.F. ZGN RST 72T11 A944J, e residente a Calderara di Reno (BO), via Persicetana n. 23, in proprio ed in qualità di legale rappresentante della omonima ditta individuale, e **ZAGNI MARCO**, nato a Bologna il 24/3/1981, C.F. ZGN MRC 81C24 A944L, e residente a Bologna (BO), Pietro de Coubertin, 24, in proprio ed in qualità di legale rappresentante della ditta individuale impresa agricola Allevamento Del Zagnis di Zagni Marco, P.IVA 02438291201, con sede in Calderara di Reno (BO), via Persicetana, 25, elettivamente domiciliati in Bologna, via Castiglione n. 41, presso e nello Studio dell'**Avvocato Pierluigi Corazza**, C.F. CRZ PLG 54A13 A944A, numero di fax e PEC come indicati nel timbro sopra applicato, che li rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;

coadiuvati dalla:

Dott.ssa Maria Angela Conti, nata a Bologna, il 3/8/1958, C.F. CNT MNG 58M43 A944Y, iscritta all'ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna al n. 736/A, con studio in Bologna, via Guglielmo Marconi, 28, numero di fax 051 5280421, PEC *maconti@pec.studiocontibonaveri.it*, facente funzione di Organismo di composizione della crisi ex art. 15, co. IX, l.3/2012, nominata dal Tribunale adito come meglio precisato *infra*, di seguito denominata anche "gestore della crisi" o semplicemente "professionista incaricato",

PREMESSO

- 1) che il sig. Ernesto Zagni (d'ora in poi anche solo Ernesto) in relazione ad obbligazioni assunte nell'esercizio della Ditta individuale omonima (Ditta individuale Zagni Ernesto) della quale è unico legale rappresentante ed amministratore, nonché assunte personalmente, versava e versa in una situazione di sovraindebitamento intesa, ex art. 6, co. II, l. 3/2012, come perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, determinante rilevanti difficoltà ovvero definitiva incapacità di adempire le proprie obbligazioni, situazione che di fatto rende impossibile l'adempimento secondo le scadenze originariamente pattuite;
- 2) che pertanto il sopradetto ha inteso avvalersi della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinata agli artt. 6-14 *bis* l. cit. (ovvero, in subordine, della procedura di liquidazione ai sensi dei successivi artt. 14 *ter*-14 *terdecies*); in tal

- sensu in data 23/5/2016 formava istanza, dinnanzi all'intestata sezione del Tribunale, per la nomina di Organismo di composizione che, verificata l'assenza di cause di inammissibilità ai sensi dell'art. 7, veniva nominato nella persona della suindicata Dr.ssa Maria Angela Conti (doc. 1-2);
- 3) che successivamente, elaborata una proposta d'accordo con la supervisione dell'organismo nominato, questa veniva depositata in data 13/12/2016 (doc. 3) per poi essere sottoposta al voto dei creditori, attesa la sospensione delle procedure esecutive pendenti in capo al ricorrente (doc. 4); all'udienza dell'1/3/2017 veniva ritenuta sussistente la maggioranza necessaria, all'esito di prova di resistenza (doc. 5), tuttavia, nel corso di successive sedute, emergevano alcune problematiche, in ordine specialmente all'applicazione della proposta e con riferimento agli immobili messi a disposizione del sig. Zagni Ernesto (doc. 6);
- 4) infatti – si ricapitola qui molto brevemente – il sig. Ernesto è comproprietario, assieme al fratello Zagni Marco (d'ora in poi anche solo sig. Marco), di n. 3 immobili siti in Calderara di Reno, Sala Bolognese e San Prospero della Secchia (MO), oggetto rispettivamente delle procedure esecutive n. 381/2013, 478/2013 (Trib. Bologna) e 643/2015 (Trib. Modena). Ad eccezione del primo immobile, gli altri due venivano dal sig. Ernesto destinati alla soddisfazione dei creditori nell'ambito della proposta presentata, per essere venduti nel libero mercato al fine di ottenere un ricavo maggiore rispetto alla vendita esecutiva; e, al

fine di aumentarne ancora l'appetibilità, il sig. Zagni Marco dichiarava, con la sottoscrizione della proposta del fratello, la propria disponibilità a che gli stessi fossero venduti per l'intero (e non solo per la metà di comproprietà del sovraindebitato Ernesto), salvo ovviamente l'accantonamento a suo favore di metà della quota versata;

5) che, rammentato ciò, si evidenziavano in sede di udienza le seguenti questioni di rilievo:

- gli immobili di cui sopra risultavano oggetto di esecuzioni anche in relazione a debiti del sig. Marco, con la duplice conseguenza da una parte che la sospensione delle esecuzioni nell'ambito della procedura ex l. 3/2012 di Ernesto sarebbe rimasta meramente formale, procedendosi comunque con quella di Marco, e dall'altra che l'attuazione del piano (leggi la vendita nel mercato degli interi immobili) sarebbe stata preclusa dalle medesime circostanze (v. premesse del doc. 7, al punto 6);

- taluni dei debiti di Ernesto, inseriti nella procedura, erano stati contratti in solido con Marco, e gli immobili aggrediti dai creditori comuni anche e proprio in forza di tale solidarietà;

6) che per risolvere le problematiche emerse **il sig. Zagni Marco si risolveva ad avvalersi anch'egli della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento** disciplinata agli artt. 6-14 *bis* l. cit.; in tal senso in data 19/6/2017 formava istanza, dinnanzi all'intestata sezione del Tribunale, per la nomina di Organismo di composizione che, verificata l'assenza di cause di inammissibilità ai sensi dell'art. 7, veniva nominato

sempre nella persona della suindicata Dr.ssa Conti , per evidenti ragioni di opportunità (doc. 7-8);

7) che, si precisa ai fini della procedura adita:

- a. al predetto è consentito dar luogo alla presente procedura in quanto non sussistono casi di inammissibilità di cui all'art. 7, l. cit. e in particolare:
 1. il sig. Zagni Marco, per i debiti contratti, non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I, l. 3/2012 – in particolare quella di cui all'art. 1, RD 16 Marzo 1942, n. 267, non essendo imprenditore e – avendo contratto i debiti tutti in qualità di persona fisica (co. II, lett. *a*) e/o imprenditore agricolo co. II *bis*, v. doc. 9);
 2. che non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni all'instaurando procedimento, né ha subito, per cause a lui non imputabili, impugnazione o revoca di accordo per sovraindebitamento precedentemente raggiunto (co. II, lett. *b, c*);
 3. che produce ed è ha intenzione per produrre ancora, unitamente al presente ricorso e piano, tutta la documentazione necessaria per ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale (co. II, lett. *d*);
- b. la situazione di squilibrio economico del sig. Marco di cui al presente ricorso riguarda obbligazioni contratte verso molteplici creditori di eterogenea natura, come da riepilogo – già allegato all'istanza propedeutica e che qui si allega aggiornato (doc. 10) – per un importo complessivo pari ad € 1.562.905,51, al netto di quanto si darà conto più precisamente *infra* (v. § III.b/M);

- c. il 12,97% dell'ammontare debitorio complessivo di Zagni Marco è maturato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (già Equitalia) (e di questo – si precisa, in punto all'art. 7 l. cit – solo una minima parte, pari ad € 17. 911,42 ossia il 1,99% del debito complessivo, si riferisce a imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) e circa il 69,18% con istituti bancari o di credito e servizi finanziari;
 - d. il sig. Zagni Marco ha contratto un mutuo per acquisto prima casa con Unicredit Banca, oltre che altri mutui, ovvero è per essi garante, con la medesima Unicredit e con Nuova Banca delle Marche e Banca Sella (tutti debiti compresi nell'allegato elenco);
 - e. il ricorrente non è titolare di posizioni creditorie specifiche; auspica comunque di riuscire a mettere a disposizione dei creditori una somma mensile, come si specificherà più diffusamente *infra* (v. § III.b/M e IV.c);
 - f. il sig. Zagni Marco è inoltre comproprietario dei beni immobili cointestati con il fratello, di cui si è detto, e unicamente di questi; ed è in grado di produrre reddito (in ossequio all'art. 9, co. II, l. cit. deposita le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, v. doc. 11-13);
 - g. non è coniugato e non ha figli (si allega, ancora ex art. 9, co. II, l. cit., certificato dello stato di famiglia, v. doc. 14);
- 8) che, stante tutto quanto sopra riassunto – ed **in particolare in ordine alla vendita degli immobili, in seno al piano, nella loro interezza** – con l'istanza ex art. 15, co. IX, l.3/2012 relativa a Zagni Marco veniva altresì richiesto al Ill.mo Giudice di valutarsi l'opportunità di riunire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 c.p.c., il procedimento relativo al sig. Marco con la citata e connessa altra procedura già radicata in seno all'intestato

Tribunale dal fratello Ernesto (v. ancora doc. 7); che in seguito, anche nell'ambito della vicenda processuale del sig. Ernesto veniva ribadita detta istanza di riunione, mediante memoria integrativa depositata in data 24/7/2017 (doc. 16, v. punto II);

- 9) che, pertanto, all'udienza del 27/9/2017 il Giudice Dr. Atzori, rilevato che la riunione consentirebbe la vendita degli immobili in comproprietà ciascuno per l'intero senza passare per un giudizio divisorio, con evidenti vantaggi sia in termini di tempo che di valore dei medesimi, disponeva la riunione al procedimento relativo a Zagni Ernesto RG Vol. 2550/2016 di quello relativo a Zagni Marco RG Vol. 3675/2017 (doc. 17);
- 10) che all'esito della riunione la situazione che si presentava era la seguente:
 - a. da una parte, per la **posizione di Zagni Ernesto**, si è già proceduto ad una votazione sulla proposta presentata nel Dicembre 2016 (d'ora in poi anche *piano originario* o *proposta originaria*), votazione che si è ritenuto sostanzialmente aver raggiunto il numero di adesioni necessarie ex l. 3/2012 per l'omologazione (in base al combinato di voti positivi e silenzi-assensi); purtuttavia si sono evidenziate, in corso di procedura, alcune vicende a cui è sembrato opportuno prestare attenzione: ci si riferisce da un lato alla volontà di Equitalia/Agenzia per la riscossione di scorporare dalla voce unitaria del passivo le singole debenze dei vari enti impositori (i quali, a suo dire, dovrebbero tutti votare singolarmente), dall'altro lato all'emergere di alcune

- differenze nella compilazione prettamente del passivo, in relazione a debiti venuti a conoscenza del ricorrente solo successivamente alla predisposizione del piano originario, per i quali è però emersa comunque la disponibilità all'inserimento nel piano. Ne è derivata quindi la necessità di procedere ad una revisione della proposta per Zagni Ernesto, più dettagliata e aggiornata nei quantitativi, escludendosi nondimeno che si proceda ad una nuova votazione;
- b. dall'altra parte, per la **posizione di Zagni Marco**, stante il riepilogo dei debiti/crediti presentato unitamente all'istanza di nomina dell'OCCI, e riunita la procedura con quella di Ernesto, si deve ora procedere alla predisposizione del piano, che tuttavia non potrà prescindere da quanto emerso finora nelle vicende processuali in precedenza riassunte e, soprattutto, deve essere compilato specularmente e contestualmente all'altro, onde evitare che si creino sovrapposizioni o incompatibilità, o ancora disequilibri, tra le due proposte;
- 11) che risulta pertanto interesse e necessità dei sovraindebitati Ernesto e Marco, per tutte le argomentazioni esposte, procedere come sopra descritto, al fine di portare avanti la presente procedura nella **ferma convinzione che essa rappresenti l'unica e la migliore opportunità per offrire ai creditori** – fermo il rammarico per non averli potuti soddisfare finora come la loro volontà e il senso di giustizia avrebbero richiesto – **tutto quanto**

possibile in relazione alle situazioni economiche presenti e future, in maniera proporzionale ai debiti di ciascuno, nonché ancora con la disincantata consapevolezza che altri rimedi più vantaggiosi non tanto per sé, ma per i creditori nel loro complesso, non ne esistano;

CONSIDERATO

s o m m a r i o

I. osservazioni programmatiche	<i>pag. 10</i>
I.a creditori comuni e solidarietà passiva	<i>pag. 10</i>
I.b altri criteri di compilazione	<i>pag. 12</i>
I.c debiti verso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (Equitalia)	<i>pag. 15</i>
II. del passivo	<i>pag. 17</i>
II.a/E del passivo di Zagni Ernesto	<i>pag. 17</i>
II.b/M del passivo di Zagni Marco	<i>pag. 44</i>
III. dell’attivo	<i>pag. 59</i>
III.a/E dell’attivo di Zagni Ernesto	<i>pag. 59</i>
III.b/M dell’attivo di Zagni Marco	<i>pag. 65</i>
III.c/C dell’attivo comune	<i>pag. 66</i>
IV. proposta d’accordo	<i>pag. 72</i>
IV.a valutazioni globali	<i>pag. 72</i>
IV.b sulla singola proposta di Zagni Ernesto	<i>pag. 74</i>
IV.c sulla singola proposta di Zagni Marco	<i>pag. 81</i>
V. relazione del gestore della crisi	<i>pag. 84</i>

I) OSSERVAZIONI PROGRAMMATICHE

Prima di procedere all'esame delle posizioni dei sovraindebitati, sia a credito che a debito, appare fondamentale a giudizio di chi scrive esporre alcuni criteri programmatici che andranno a guidare la compilazione della/e proposta/e.

I.a *Creditori comuni e solidarietà passiva*

Le due proposte di Ernesto e Marco, pare evidente, non possono essere considerate perfettamente autonome l'una dall'altra, a causa di molteplici punti di collegamento. Certamente, come si è già evidenziato, vi è la necessità di procedere alla vendita degli interi immobili che i ricorrenti mettono a disposizione dei creditori, al fine di massimizzarne l'esito; ma non è questo l'unico problema.

Va considerata infatti con molta attenzione anche – per certi versi soprattutto – la presenza di posizioni debitorie comuni circa le quali, vigendo teoricamente la solidarietà passiva, il soddisfacimento dei relativi creditori (pur se ridotto in quanto all'interno di una procedura ex l. 3/2012) nell'ambito di uno solo dei due piani, dovrebbe comunque comportare il venir meno dell'obbligazione anche nell'altro piano.

È proprio questa probabilmente la problematica maggiore che si pone nella redazione della presente proposta, unitariamente e singolarmente intesa: **come trattare i creditori relativi a debiti comuni di Ernesto e Marco nel calcolare la percentuale di incidenza sui passivi?** Perché se è vero che, come si diceva, tra i due fratelli vi è solidarietà relativamente a questi debiti – motivo per cui nella proposta originaria di Ernesto erano stati inseriti nella loro interezza

– dall'altra è tuttavia pure vero che inserire lo stesso intero ammontare sia nel passivo dell'uno che in quello dell'altro significherebbe falsare i rapporti percentuali di rilevanza dei creditori: è evidente, infatti, che quelli comuni finirebbero per veder duplicata la loro pretesa e il loro soddisfacimento, a discapito peraltro di tutti gli altri. Una prima ipotetica soluzione al problema sarebbe quella riuscire a formare un unico passivo ed un unico attivo per entrambi i ricorrenti, su cui calcolare le percentuali di tutti quanti i creditori senza distinzione; ma ciò non è ovviamente praticabile: non si capirebbe perché un creditore di Zagni Ernesto dovrebbe vedersi abbassare la propria incidenza a motivo dell'essersi aggiunti altri creditori di un diverso debitore (in due parole: non si possono "mischiare" i creditori non comuni). Si è dunque elaborata la seguente soluzione, che si ritiene di equità, nonché l'unica: le posizioni debitorie comuni, circa le quali vi sarebbe teoricamente solidarietà passiva tra Ernesto e Marco, verranno eccezionalmente trattate alla stregua di parziarietà passiva, unicamente ai fini della proposta (e delle votazioni). Ciò permetterà di inserire, nei due elenchi con i dettagli delle posizioni debitorie di uno e dell'altro, **i creditori comuni assegnando loro, in ciascun elenco, la metà della somma complessiva spettante**: si abbasserà, è chiaro, la percentuale di incidenza rispetto al passivo di un singolo debitore, ma tale effetto verrà perfettamente compensato dalla presenza della stessa somma nel passivo dell'altro singolo debitore, assicurando una soddisfazione comunque equa ed integrale (nei limiti dell'attivo e della proposta).

I.b Altri criteri di compilazione

Circa la redazione dell'attivo e del passivo si evidenzia inoltre che:

- la sezione del passivo (§ II), sarà suddivisa in: **a.** dettaglio della situazione debitoria del solo Zagni Ernesto, revisionata, e del suo ammontare complessivo, vale a dire una versione ampliata, secondo le esigenze e le richieste emerse in udienza (v. premesse, punto 10.a) della ricostruzione già presentata; **b.** dettaglio della situazione debitoria del solo Zagni Marco, e del suo ammontare complessivo, costruita sulla falsariga dell'altra;
- gli interessi sulle somme, qualora dovuti, saranno conteggiati solo laddove già espressamente quantificati dal creditore in sede di precetto od esecutiva, così come già avveniva nella proposta del solo Zagni Ernesto. Tale criterio è stato adottato, oltre che per uniformità con la suddetta, essendo le ipotesi diverse incompatibili con una procedura di composizione e di accordo con i creditori quale è quella presente: tanto per cominciare al fine di mantenere la credibilità della proposta (che è un punto centrale del presente piano); poi perché, altrimenti, si sarebbe finiti per falsare una corretta ricostruzione del peso di ciascun creditore in relazione al sovraindebitamento complessivo (grazie agli interessi, alcuni creditori avrebbero acquisito un peso specifico troppo superiore rispetto all'incidenza originaria del capitale); ed infine perché una procedura come quella azionata possiede, inevitabilmente, un carattere transattivo e pertanto – a fronte dello sforzo massimo che i sovraindebitati promettono – non possono vedersi compromesse le *chances* di successo da pretese

non riconosciute all'esito di un giudizio ovvero che il creditore medesimo non si è premurato nemmeno di quantificare in atti. Poi è ovvio, sia concesso notararlo, che se ogni singolo creditore leggerà la proposta da un punto di vista strettamente personalistico e rigidamente attaccato al dettaglio del suo credito – che è, per carità, approccio legittimo, ma di dubbia utilità se avviene in questa sede – senza osservare il quadro complessivo, in sé drammatico, non vi sarà nessun futuro non solo per il piano e per il debitore, ma anche per i crediti stessi. È fatta salva una diversa criteriologia che sarà adottata per i debiti verso Equitalia (oggi Agenzia per la riscossione), ma sul punto si rimanda a quanto verrà spiegato *infra* (v. §§ I.c, II.a/E n. 12, II.a/M n. 6);

- circa le spese legali concernenti le singole posizioni, l'inserimento nella massa passiva avverrà solo nei casi di vertenza giudiziaria definita con sentenza passata in giudicato o se liquidate in decreto ingiuntivo ovvero ancora qualora conteggiate dal creditore in atto di precetto;
- la sezione dell'attivo (§ III), sarà suddivisa in: **a.** dettaglio della situazione creditoria del solo Zagni Ernesto e del suo ammontare, comprensiva delle somme di denaro che egli mette a disposizione dei creditori nell'ambito della presente procedura; **b.** dettaglio della situazione creditoria del solo Zagni Marco, e del suo ammontare, comprensiva, anche in questo caso, di eventuali altre somme di denaro offerte ai creditori nell'ambito della presente procedura; **c.** riepilogo dei beni in comunione che i sovraindebitati mettono a disposizione dei creditori ai fini della

- presente procedura (d'ora in poi anche *attivo comune*): si tratta, in sostanza, degli immobili già noti.
- i creditori e i debitori verranno indicati tendenzialmente in ordine alfabetico. Ai primi verrà assegnato un numero progressivo, mentre ai secondi una lettera dell'alfabeto greco progressiva, che saranno utili anche per successivi richiami nel prosieguo della trattazione e della procedura;
 - l'elencazione del passivo, per ciascun sovraindebitato, comprenderà **TUTTI i creditori** che questa difesa, unitamente al gestore della crisi ed al ricorrente, è stata in grado di individuare, ivi compresi i non pochi soggetti che da anni non sollecitano pagamenti, taluni debiti che potrebbero considerarsi prescritti, nonché, per quanto riguarda il sig. Ernesto, quei creditori che sono emersi successivamente all'instaurazione della procedura di sovraindebitamento. Ciò, oltre che in ossequio al disposto dell'art. 9 l. 3/2012, anche con l'intento di dimostrare la totale trasparenza degli istanti di fronte al giudicante ed ai creditori. Circa invece l'attivo, saranno elencati **tutti crediti di Ernesto e di Marco non ancora saldati** che questa difesa, unitamente al gestore della crisi ed al ricorrente, è stata in grado di individuare, ivi comprese posizioni sui cui è pendente una vertenza giudiziaria;
 - per ogni creditore/debitore verrà evidenziata la denominazione, la residenza o sede legale e l'eventuale difensore con domicilio eletto, l'importo del debito e la fonte o comunque il documento più recente sulla base del quale è stato calcolato l'ammontare, che

si produce; altresì si indicherà, in basso a sinistra, la percentuale che ciascun debito rappresenta in rapporto all'ammontare di esposizione complessiva del sovraindebitato;

***I.c* Debiti verso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (Equitalia)**

In ultimo, è utile anticipare qui alcune considerazioni relative alle posizioni debitorie verso Equitalia, ora Agenzia delle Entrate-Riscossione, in quanto vevoli per entrambi gli istanti (benché non riguardino debiti solidali):

- In primo luogo, nell'ambito delle debenze vantate dell'Agenzia Entrate-Riscossione, **si procederà allo scorporo dei debiti dovuti ai singoli enti impositori**, che nella proposta originaria erano stati ricompresi sotto l'unica voce creditoria "Equitalia" (a cui è corrisposto un unico voto). Lo si farà esclusivamente per venire incontro alle richieste pervenute in tal senso, in sede di udienza, dall'Agenzia suddetta (v. punto 10.a delle premesse), pur non condividendone invero la necessità e pur ritenendo che, ad ogni modo, non debbano essere i singoli enti a votare, ma sia sufficiente convenire Equitalia/Agenzia Entrate-Riscossione e far esprimere questa, come in precedenti giurisprudenziali plurimi è, peraltro, accaduto. Di conseguenza, nella sezione del passivo relativa a queste posizioni, verrà riportato sia l'ammontare complessivo delle debenze, per ciascun sovraindebitato, e la percentuale di incidenza, sia il dettaglio dei singoli enti.
- In secondo luogo, si precisa che per i conteggi si è presa come riferimento la data delle ultime certificazioni complessive fornite

all'OCC, ossia Giugno 2017 per Zagni Ernesto e Dicembre 2017 per Zagni Marco;

- In terzo luogo, ma non certo per ultimo, va osservato quanto segue. Si ricorderà che, nella proposta originaria, la parte del debito verso Equitalia relativa ad IVA e ritenute era stata defalcata da interessi, sanzioni ed aggi, in quanto astrattamente idonea ad essere trattata alla stregua della c.d. "rottamazione", essendo previsto un pagamento integrale, per legge, ed essendo nei termini per l'adesione (peraltro la rottamazione è stata pure prorogata un paio di volte dal legislatore, in seguito); il resto del debito, venendo falciato, era stato invece calcolato integralmente, con aggi, interessi e sanzioni. Ebbene la situazione è radicalmente mutata: la legge infatti consente ora, nell'ambito di una procedura ex l. 3/2012, di decurtare interessi e sanzioni da ogni voce di debenza verso l'Agente, indipendentemente dalla rottamazione ed anche nell'ipotesi in cui l'ammontare venga falciato in seno alla proposta, sempre che si tratti di carichi affidati tra il 2000 e il 2017 (come nel nostro caso). Si tratta della c.d. **definizione agevolata, di cui all'art. 6, co. IX bis e IX ter, della l. 193/2016 ss.mm.ii.**, alla quale è possibile aderire entro il 15 Maggio 2018, cosa che i sovraindebitati intendono fare immediatamente a seguito del deposito del presente atto (ci si riserva di produrre la relativa documentazione comprovante l'adesione). La proposta, pertanto, nel compilare la voce di debito relativa all'Agente Entrate-Riscossione, pur procedendo allo scorporo di cui si è detto e pur aggiornando il *quantum* con le

debenze frattanto maturate, terrà debito conto di questa previsione legislativa, decurtando gli importi dovuti a titolo di interessi e sanzioni, e indicando gli aggi come voce a parte, per maggior chiarezza.

II) DEL PASSIVO

II.a/E *Del passivo di Zagni Ernesto*

N. 1 **AIMAG S.P.A.** (DOC. 18)

Via Maestri del Lavoro, 38 – 41037 Mirandola (MO)

P.IVA. 00664670361

segreteria.aimag@pec.gruppoaimag.it

Avv. Francesca Golinelli

Viale Gramsci, 7/A – 41032 Mirandola (MO)

C.F. GLN FNC 73A52 F240P

francesca.golinelli@ordineavvmodena.it

**Sentenza Tribunale di Modena n. 24/2017 (RG
7761/2011)**

note: Causa definita pendente la procedura ex l. 3/2012

	capitale	21.743,38
1,26%	tot.	21.743,38

N. 2 HOIST ITALIA S.r.l. per MARTE SVP (DOC. 19)
(già Banco BPM / BANCA POP. DI LODI)

Via Via Gino Nais, 16 – 00136 Roma
P.IVA 12898671008
hoistitaliasrl@legalmail.it
[Marte SVP, Via Alfieri, 1 – 31015 Conegliano (TV)
P.IVA 04634710265
martespv@pec.spv-services.eu]

Comunicazione cessione credito a OCC

note: credito inizialmente vantato da Banca Pop. Lodi, gruppo BPM, poi ceduto a Marte SPV; è gestito da Securitisation Services S.p.A. che ha subdelegato Hoist Italia S.r.l.

0,93% **tot. 16.043,44**

N. 3 BANCA SELLA S.P.A. (DOC. 20)
[debito comune a Zagni Marco]

Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 Biella
P. IVA 02224410023
bs_contenzioso@pec.sella.it
Avv. Carlo Boccacino
Via Torino, 40 – 1900 Biella
C.F. BCC CRL 58B17 A859I
avvcarloboccacino@puntopec.it

Decreto ingiuntivo Trib. Biella, n. 548/2012, RG 1314/2012

note: decreto opposto, provv. esec., causa pendente

capitale e interessi	255.427,18
a dedurre	- 3.000,00
spese legali	3.111,46
tot. integrale	255.538,54

7,40% **tot. (al 50%) 127.769,27**

N. 4 DOTT.SSA CINZIA BONI (DOC. 21)

Via Aosta, 7/E – 41036 Medolla (MO)
C.F. BNO CNZ 68B47 F257R
cinzia.boni@pec.it
Avv. Stefano Scaglietti
Corso Canalchiaro, 26 – 41121 Modena
C.F. SGS SFN 65T16 F257Z
stefano.scaglietti@ordineavvmodena.it

**Sentenza Trib. Bologna n. 20766/2017 e nota
precisazione del credito Avv. Scaglietti**

note: causa definita

	somma richiesta in ricorso	23.427,29
1,36%	tot.	23.427,29

N. 5 CAFF S.r.l. (DOC. 22)

Via Sabatelli, 1 – 41036 Milano
C.F. BNO CNZ 68B47 F257R
caffsrl@pec.it - giuseppe.vicinelli@pec.cheapnet.it
Avv. Fabio Ernesto Ferrari
Via Isella, 30/12B – 27025 Gambolò (PV)
C.F. FRR FRN 63M06 L593Z
fabioferrari@vigevano.pecavvocati.it

Sentenza Trib. Milano 12830/2015

note: causa definita

	capitale	5.155,20
	compensi + spese generali 15% fase monitoria	568,10
	spese fase monitoria	79,50
	accessori (IVA, CPA)	129,98
	compensi giudizio opposizione + spese generali 15%	2.783,00
	accessori (IVA, CPA)	636,75
0,54%	tot.	9.352,53

N. 6 CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA (DOC. 23)

Via Farini,22 – 41024 Bologna
C.F./P.IVA 02089911206
carisbopec@pec.intesasanpaolo.com

Intimazione di pagamento del 4/7/2011

note: nessuna azione successiva

	capitale	5.724,70
0,33%	tot.	5.724,70

N. 7 COMUNE DI SAN PROSPERO (DOC. 24)

Via Pace, 2 - 41030 San Prospero (MO)
P.IVA 00672280369
comunesanprospero@cert.comune.sanprospero.mo.it

Avvisi di accertamento, ingiunzioni, conteggi

note: Somme in gran parte da contestarsi poiché, trattandosi di terreni agricoli, vi è **esenzione** da IMU (cfr. da ultimo art. 1, co. XIII, l. 208/2015).

	Avviso di accertamento rif. ICI 2010 e 2011	3.960,00
	Avvisi di accertamento rif. IMU 2012-2015	10.245,00
	Scheda informativa contribuente rif. IMU 2016	1.867,00
	Ingiunzione di pagamento TARES/TARI 2013-2014	421,35
	Avviso di accertamento rif. TARI 2015	164,00
	Prospetto di calcolo TARI 2016	121,00
	somma complessiva in atto di accertamento	16.778,35
0,97%	tot.	16.778,35

N. 8 DOTT.SSA VALENTINA (DOC. 25)
ANTONIETTA DA LIMA

Via Dotti, 6/2 – 40135 Bologna (BO)
C.F. DLM VNT 80C43 D643E
valentina.dalima@pec.bo.fnovi.it
Avv. Michele Barbato
Via Cariglia, 58/D – 71122 Foggia (FG)
C.F. BRB MHL 51D25 D643S
barbato.michele@avvocatifoggia.legalmail.it

Atto di precetto del 11/5/2016

note: precetto su decreti ingiuntivi Trib.
Foggia, nn. 16226/2015 7874/2015, non
opposti

	somma complessiva di cui al precetto	6.819,52
0,39%	tot.	6.819,52

N. 9 EDILPOZZI S.r.l. (DOC. 26)

Via Furlana, 314 – 41038 San Felice sul Panaro (MO)
P. IVA 00772790366
edilpozzisrl@pec.confartigianato.ti
Avv.ti Giulia Zanoli e Campagnoli Giuseppe
Via Virginia Reiter, 8 – 41121 Modena (MO)
C.F. ZNL GLI 84R70 F257Z
giuseppe.campagnoli@ordineavvmodena.it
giuseppe.campagnoli@ordineavvmodena.it

Atto di citazione Trib. Modena del 10/7/2016

note: causa pendente

	somma richiesta in citazione	10.646,40
0,62%	tot.	10.646,40

N. 10 MARIO EGITTO (DOC. 27)

Via Dotti, 6/2 – 40135 Bologna (BO)

C.F. GTTT MRA 41L03 F158O

Avv. Claudia Arena

Via Macrì, 13 – 98123 Messina

C.F. RNA CLD 72E64F158Z

claudia.arena@milano.pecavvocati.it

avv.claudarena@pec.giuffre.it

Atto di citazione GdP Messina del 20/1/2012

note: causa definita

	somma richiesta in citazione	1.650,00
0,10%	tot.	1.650,00

N. 11 EMIL BANCA CREDITO COOP. SC (DOC. 28)

Via Mazzini, 152 – 40137 Bologna (BO)

P.IVA 02888381205

pec@postacert.emilbanca.it

Avv. Alessandro Baroni

Via Cesare Battisti, 10 – 40123 Bologna (BO)

C.F. BRN LSN 64B17 A944O

alessandro.baroni@ordineavvocatibopec.it

Atto di precetto del 23/4/2012

note: precetto su decreto ingiuntivo Trib.

Bologna 1600/2012, non opposto; iscrizione

di ipoteca giudiziale

	somma complessiva di cui al precetto	88.553,62
5,13%	tot.	88.553,62

per IVA e ritenute sia integralmente accantonata dal primo realizzo utile e assegnata in via “privilegiata” all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, senza alcuna dilazione che andrebbe, sennò, a confliggere con la diversa dilazione già prevista in senso generale dal piano (v. § IV.b).

- Inoltre, dal totale complessivamente a credito dell’Agente riscossore è opportuno scorporare per maggiore chiarezza anche quanto dovuto al medesimo a titolo di aggi e spese, **su tutti i ruoli** a lui affidati (pari ad € 35.486,19), in quanto voci di credito non riferibili a singoli enti impositori.

Concludendo, l’esposizione complessiva nei confronti di Equitalia va aggiornata come segue:

22,49%	somma totale escluse IVA e ritenute	388.518,77
1,98%	somma da accantonare	34.141,25
2,05%	aggi e spese (complessivi, su tutti i ruoli)	35.486,19
	tot.	458.146,21

dove evidentemente **24,54%** (22,49+2,05) sarà la percentuale da prendersi a riferimento per la ripartizione generale delle somme di cui al piano, in quanto rappresenta il valore del credito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione al netto della somma per Iva e ritenute accantonata.

2) debenze in dettaglio

Ciò detto, vediamo ora, come annunciato, i dettagli dei singoli enti impositori (e, quindi, della prima delle tre somme sopra riportate), al netto, ancora una volta, di interessi e sanzioni, oltre al netto degli aggi dell’Agente in quanto voce a parte già evidenziata.

n. 12.a	19,83%	Agenzia Entrate di Bologna	342.634,99
		nota: totale originario € 376.776,24, da cui è stata scorporata la somma di € 34.141,25 accantonata per Iva e ritenute (in quanto dovute all'Agenzia di Bologna).	
n. 12.b	0,01%	Agenzia Entrate di Reggio Emilia	238,20
n. 12.c	0,01%	A.R.P.A. Ag. reg. prev. ambiente	114,66
n. 12.d	0,06%	A.U.S.L.	967,61
n. 12.e	0,02%	C.C.I.A.A.	376,87
n. 12.f.a	0,20%	Comune di Bologna	3.460,45
n. 12.f.b	0,06%	Comune di Calderara di Reno	1.060,14
n. 12.f.c	0,10%	Comune di Casalecchio di Reno	1.712,87
n. 12.f.d	0,00%	Comune di Cento	82,73
n. 12.f.e	0,01%	Comune di Ferrara	89,87
n. 12.f.f	0,02%	Comune di Firenze	314,48
n. 12.f.g	0,04%	Comune di Imola	619,62
n. 12.f.h	0,04%	Comune di Modena	732,84
n. 12.f.i	0,06%	Comune di Monastir	1.013,56
n. 12.f.j	0,03%	Comune di Murlo	504,63
n. 12.f.k	0,02%	Comune di San Prospero	421,32
n. 12.f.l	0,03%	Comune di Sant'Agata Bolognese	526,11
n. 12.f.m	0,04%	Comune di Vasanello	621,53
n. 12.g	0,00%	Consorzio bonifica Burana	84,13
n. 12.h	0,96%	I.N.P.S.	16.601,56
n. 12.i.a	0,20%	Prefettura di Bologna	3.502,50
n. 12.i.b	0,03%	Prefettura di Forlì-Cesena	554,28
n. 12.i.c	0,10%	Prefettura di Modena	1.644,42
n. 12.i.d	0,03%	Prefettura di Ravenna	510,10

n. 12.j	0,08%	Città metropolitana di Bologna (già Provincia di Bologna)	1.407,28
n. 12.k	0,06%	Provincia di Pisa	1.032,96
n. 12.l	0,19%	Regione Emilia-Romagna	3.236,62
n. 12.m	0,06%	Tribunale di Modena	1.000,00
n. 12.n	0,20%	Tribunale di Reggio-Emilia	3.452,34

Si ribadisce come, a giudizio di chi scrive, sia assolutamente non necessario, ma anche del tutto irragionevole alla luce della dettagliata ricostruzione esposta, pretendere che ogni singolo ente impositore esprima il proprio voto per le somme iscritte al ruolo dell'agente riscossore.

N. 13.a Banca di Bologna Credito Coop. SC

(DOC. 30)

[debito comune a Zagni Marco]

Piazza Galvani, 4 – 40124 Bologna

N. iscr. reg. imprese 00415760370

info@cert.bancadibologna.it

Avv.ti Marco Dalla Verità, Paolo Stanziani

Piazza Calderini, 5 – 40124 Bologna

C.F. DLL MRC 57P11 A944Y / STN PLA 70T04 E289S

m.dallaverita@ordineavvocatibopec.it /

paolo.stanziani@ordineavvocatibopec.it

Ricorsi per intervento nelle procedure esecutive Trib.**Bologna 381/2013 e 478/2013**

note: interventi nelle procedure esecutive anzidette; iscrizione di ipoteca giudiziale. Si precisa che nella precedente proposta presentata il credito era sommato a quello di FBS/Gemini SPV, poi scorporato (v. creditore n. 13.b)

	tot. integrale	61.678,99
1,78%	tot. (al 50%)	30.839,50

N. 13.b F.B.S. (GEMINI SPV S.r.l.)

(DOC. 31)

[debito comune a Zagni Marco]

Via del Senato, 6 – 20121 Milano (MI)

C.F. 12248170156

fbsspa@legalmail.it

[Gemini SPV

Via Vittorio Alfieri, 1 – 31015 Conegliano (TVMI)

C.F. 04528980263

gemini.spv@pec.spv-services.eu

Avv.ti Giuseppe Vicinelli, Daniele Martellacci

Via II Agosto 1980, 12 – 40019 Sant'Agata Bolognese

C.F. VCN GPP 63L18 G467G

giuseppe.vicinelli@pec.cheapnet.it

daniele.martellacci@pec.cheapnet.it

Ricorsi per intervento nelle procedure esecutive Trib.

Bologna 381/2013 e 478/2013

note: interventi nelle procedure esecutive anzidette; iscrizione di ipoteca giudiziale. Si precisa che nella precedente proposta presentata il credito era sommato a quello di Banca di Bologna, poi scorporato (v. creditore n. 13.b). Si precisa inoltre che la riduzione al 50%, essendo il debito solidale, è stata operata sulla somma di € 30.000,00, soglia limite della garanzia prestata dal sig. Ernesto (alla voce di Marco sarà aggiunto, pertanto, quanto residua in quanto debito suo proprio);

	tot. integrale	30.000,00
0,87%	tot. (al 50%)	15.000,00

**N. 15 GE CAPITAL SERVIZI (DOC. 33)
FINANZIARI S.p.A.**

Via Vecchia di Cuneo, 136, - 12084 Mondovì (CN)
C.F./P.IVA 00596300046
segreteria.generale@pec.gecapitalsf.it
Avv.ti Paolo Adriano ed Emanuele Rossi
Viale Matteotti, 5 – 12084 Mondovì (CN)
C.F. DRN PLA 69E05 L219R / RSS MNL 77D21 F351B
*paolo.adriano@ordineavvocatomondovi.eu /
emanuelerossi@pec.ordineavvocatorino.it*

Atto di precetto del 23/6/2016

note: precetto su sentenza Trib. Cuneo n.
451/2016

	somma complessiva di cui al precetto	50.522,94
2,92%	tot.	50.522,94

**N. 16 GUBER CREDIT MANAGMENT S.p.A. (DOC. 34)
(BERENICE SPV S.r.l. (già Cassa di
Risparmio di Cesena)**

Via Corfù, 102, - 25124 Brescia (BS)
C.F./P.IVA 03140600176
guberufficioprocedureconcorsuali@legalmail.it
[Berenice SPV, Via Alessandro Pestalozza, 12/14 –
20131 Milano - C.F. 10003140968
spv_project_1709@legalmail.it]

Riepilogo del creditore (lettera) del 3/11/2016

note: Guber gestore del credito ceduto a
Berenice SPV da Cassa di Risparmio di
Cesena

	Debito per scoperto del c/c n. 120	19.842,38
	Debito per revoca apertura di credito	26.061,27
	Debito per mutuo chirografario n. 70769	46.193,48
5,33%	tot.	92.097,13

N. 17 IMAM S.r.l. in liquidazione

(DOC. 35)

Via Vittorio Veneto 42 - 46046 Redonesco (MN)
C.F./P.IVA 00184800209
imam@gigapec.it
Liquidatore Dott. Andrea Polacco
Via F. Corridoni, 45 - 46100 - Mantova (MN)
cp28.2012mantova@pecfallimenti.it
Avv. Laura Zaniboni
Via Chiassi, 71 - 46100 Mantova (MN)
C.F. ZNB LRA 67R43 E897P
laura.zaniboni@mantova.pecavvocati.it

Intimazione di pagamento del 4/7/2011*note: nessuna azione successiva*

	somma di cui all'intimazione	34.330,76
1,99%	tot.	34.330,76

N. 18 KEROPETROL S.p.A.

(DOC. 36)

Via Boschetto, 12 - 26100 Cremona (CR)
P.IVA 01187790199
keropetrol@pec.keropetrol.com
Avv. Franco Antonioli
Via Tribunali - 26100 Cremona (CR)
C.F. NTN FNC 62L03 D150T
avvofrancoantonioli@cnfpec.it

Sentenza Trib. Cremona n. 151/2014*note: conferma di decreto ingiuntivo
opposto già oggetto di precetto del
10/1/2012*

	somma complessiva di cui al precetto	6.513,35
	compensi giudizio di opposizione	2.100,00
	accessori (IVA, CPA)	480,48
0,53%	tot.	9.093,83

Via della Piscina, 6 – Montombraro di Zocca (MO)
C.F. LNL CLD 62M01 A944V / P. IVA 01865350365
claudioleonelli@cert.cna.it
Avv. Fabio Poluzzi
Piazza San Domenico, 8 – 40124 Bologna (BO)
C.F. PLZ FBA 57A10 G467Z
avv.fabio.poluzzi@pec.it

**Decreto ingiuntivo Trib. Bologna, n. 5304/2016, RG
12468/2016**

note: decreto non opposto

	capitale	7.030,00
	compensi	510,00
	spese	145,50
	spese generali 15%	76,50
	accessori (IVA, CPA)	157,64
0,46%	tot.	7.919,64

Via Cefalonia, 70 – 24124 Brescia (BS)

C.F. 01993160173 / P. IVA 03316690175

liquigas@legalmail.it

Avv. Giovanni J. Baldisserotto e Francesca Brondelli

Galleria del Reno, 3 – 40122 Bologna (BO)

C.F. BLD GLN 38A15 L736D /

BRN FNC 74A65 A944J

giovanni.baldisserotto@ordineavvocatipadova.it

sutdiolegalefacci@lgalmail.it

**Decreto ingiuntivo Trib. Bologna, n. 7776/2012, RG
15445/2012**

note: decreto non opposto

	capitale	5.106,77
	compensi	480,00
	spese	50,50
	accessori (IVA, CPA)	128,72
0,33%	tot.	5.765,99

N. 21 AVV.TI GUIDO MASCIOLI E LUCA (DOC. 39)
RASPATELLI

Via dei Mille, 71 – 47042 Cesenatico (FC)
C.F. MSC GDU 66M18 A944L (Avv. Guido Mascioli)
guido.mascioli@ordineavvocatiforlicesena.eu
Via Giuseppe Mazzini, 2/2 – 40137 Bologna (BO)
C.F. RSP RCU 77C05 D643G (Avv. Luca Raspatelli)
Avv. Antonietta Germani
Via dell'indipendenza, 30 – 40121 Bologna (BO)
C.F. GRM NNT 78D53 B963Z
avv.germani@ordineavvocatibopec.it

Atto di pignoramento presso terzi del 16/6/2016

note: -

	somma richiesta in atto p.p.t.	22.583,81
1,31%	tot.	22.583,81

N. 22 NUOVA BANCA DELLE MARCHE S.P.A. (DOC. 40)
[debito parzialmente comune a Zagni
Marco]

Via Nazionale, 91 – 00184 Roma (RM)

C.F./P.IVA 13615521005

sofferenze@pec.bancamarche.it

Avv. Luigi Belvederi

Via Palestro, 71 – 44121 Ferrara (FE)

C.F. BLV LGU 50P17 D548K

luigi.belvederi@ordineavvocatiferrara.eu

Intimazione di pagamento del 3/2/2017

note: Nuova Banca delle Marche era già intervenuta nella procedura esecutiva 643/2015, in forza di due muti fondiari accesi da Marco ed Ernesto; nell'intervento era stato tuttavia escluso un ulteriore importo, per un terzo mutuo acceso dal solo Ernesto, che quindi viene aggiunto in questa sede. Ovviamente solo i primi due saranno da computare al 50%, mentre l'ultimo viene conteggiato integralmente.

Mutuo ipotecario fondiario ZE+ZM n. 136/329072000	327.429,28
Mutuo ipotecario fondiario ZE+ZM n. 136/423008000	157.589,79
<i>tot. parziale</i>	485.019,07
<i>tot. parziale (al 50%)</i>	242.509,53
Mutuo ipotecario fondiario ZE n. 136/492194000	98.263,99
19,72%	tot. 340.773,52

Via Bugatti, 15 - 20142 Milano(MI)
C.F./P.IVA 12508630154
promedia2000@legalmail.it
Liquidatore Avv. Adele Marcellini
Via P. Litta, 7 - 20122 - Milano (MI)
cplo67.2013milano@pecfallimenti.it
Avv. Alberto Marletto
Corso di Porta Vitoria, 46 – 20122 Milano (MI)
C.F. MRL LRT 59T16 E463Z
alberto.marletto@cert.ordineavvocatimilano.it

**Decreto ingiuntivo Trib. Milano, n. 27483/2012, RG
49557/2012**

note: decreto non opposto

	capitale	9.863,09
	compensi	729,00
	spese generali 12,5%	91,12
	spese	140,50
	accessori (IVA, CPA)	220,44
0,64%	tot.	11.044,15

N. 24 SORGENIA S.p.A. (DOC. 42)

Via Vincenzo Viviani, 12 – 20124 Milano (MI)
P.IVA 12874490159
sorgenia@legalmail.it
Avv. Smeralda Pizzi
Piazza della Repubblica, 26 – 20124 Milano
C.F. PZZ SRL 77E48 F158R
natalizia.megale@milano.pecavvocati.it

Atto di precetto del 7/8/2015

note: precetto su decreto ingiuntivo Trib.

Milano 22521/2015, non opposto

somma complessiva di cui al precetto 18.093,99

1,05% **tot. 18.093,99**

N. 25 UBI Banca S.p.A. (DOC. 43)
(già Banca 24-7 S.p.A.)

Via Vincenzo Viviani, 12 – 20124 Milano (MI)
P.IVA 12874490159
sorgenia@legalmail.it
Avv. Raffaella Rabbia
Via Asilo, 5 – 12100 Cuneo (CN)
C.F. RBB RFL 70H43 D742U
raffaella.rabbia@ec.giuffre.it

Decreto ingiuntivo Trib. Bologna, n. 2424/2011

note: decreto non opposto

capitale 37.913,74

compensi 871,00

spese 227,50

accessori (IVA, CPA) 234,12

2,27% **tot. 39.246,36**

N. 26 Unicredit Credit Management Bank S.p.A. (DOC. 44)
per **Unicredit S.p.A.**
[posizione Unicredit I]
[debito comune a Zagni Marco]

Piazzetta Monte, 1 – 37121 Verona (VR)
P.IVA 02659940239
per Unicredit S.p.A.,
Via Alessandro Specchi, 16 – 00186 Roma (RM)
P.IVA 00348170101
comunicazioni@pec.unicredit.eu
Avv. Renato Petrachi
Via Tagliapietre, 1 – 40123 Bologna (BO)
C.F. PTR RNT 40D14 A944Q
avvpetrachi@ordineavvocatibopec.it

Atto di precetto del 12/2/2013

note: debito contratto con Rolo Banca S.p.A.,
mutuo ipotecario

	somma complessiva di cui al precetto	135.455,45
	tot. integrale	135.455,45
3,92%	tot. (al 50%)	67.727,73

N. 27 Unicredit Credit Management Bank S.p.A. (DOC. 45)
per **Unicredit S.p.A.**
[posizione Unicredit II]
[debito comune a Zagni Marco]

Piazzetta Monte, 1 – 37121 Verona (VR)
P.IVA 02659940239
per Unicredit S.p.A.,
Via Alessandro Specchi, 16 – 00186 Roma (RM)
P.IVA 00348170101
comunicazioni@pec.unicredit.eu
Avv. Renato Petrachi
Via Tagliapietre, 1 – 40123 Bologna (BO)
C.F. PTR RNT 40D14 A944Q
avvpetrachi@ordineavvocatibopec.it

Atto di precetto del 2/5/2013

note: debito contratto con Rolo Banca S.p.A.,
altro mutuo ipotecario

	somma complessiva di cui al precetto	106.718,42
	tot. integrale	106.718,42
3,09%	tot. (al 50%)	53.359,21

N. 32 SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia (DOC. 50)
S.p.A. (Gruppo Bancario Cassa di
Risparmio di Ravenna S.p.A.)

Viale Manlio Travaglini, 8 – 48122 Ravenna
C.F. 02241250394
amministrazione.sorit@pec.it

Dichiarazione di credito del 19/3/2018

note: -

	somma di cui alla dichiarazione	2.623,04
0,15%	tot.	2.623,04

N. 33 Tecnofarm S.r.l. (DOC. 51)

Via IV Novembre, 5 – 46024 Moglia (MN)
C.F. 02462070208
srltecnofarm@legalmail.it
Avv. Chiara Gerola
Viale Coppini, 12 – 46024 Moglia (MN)
C.F. GRL CHR 84C62 E897E
chiara.gerola@mantova.pecavvocati.it

Ricorso per ingiunzione di pagamento predisposto

note: ricorso non depositato, inviato informalmente al debitore

	somma richiesta nell'atto	26.849,66
1,55%	tot.	26.849,66

e così per un totale complessivo, costituito dalla somma dei totali delle trentatré posizioni ora delineate, pari ad euro:

1.727.719,25

I conteggi di cui sopra sono soggetti ad errore di calcolo e suscettibili di ulteriori aggiustamenti.

Per quanto occorrer possa, si precisa che l'elencazione suindicata non rappresenta, per nessuna delle posizioni in essere, ammissione e riconoscimento dei debiti indicati, non producendo gli effetti di ricognizione di debito o promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. Nella davvero denegata ipotesi che il presente accordo abbia esito negativo, lo stesso non potrà essere usato dai creditori nei giudizi pendenti o in altre sedi in senso sfavorevole al ricorrente.

II.b/M Del passivo di Zagni Marco

N. 1 A.Z. S.P.A. (DOC. 52)

Via Nazione, 351 - 40051 Malalbergo (BO)
P.IVA. 01786301208 C.F. 01367210398
az_srl@pec.it
Avv. Gianantonio Massari
Via De' Poeti, 6 – 40124 Mirandola (MO)
C.F. MSS GNT 40D22 F205J
gianantoniomassari@ordineavvocatibo.postecert.it
erikapasi@ordineavvocatibopec.it

Atto di precetto del 23/7/2014

note: precetto su Sentenza Trib. Bologna n.
20651/2014

	somma complessiva di cui al precetto	11.834,54
1,31%	tot.	11.834,54

N. 2 BANCA SELLA S.P.A. (DOC. 53)
[posizione Banca Sella I]
[debito comune a Zagni Ernesto]

Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 Biella
P. IVA 02224410023
bs_contenzioso@pec.sella.it
Avv. Carlo Boccacino
Via Torino, 40 – 1900 Biella
C.F. BCC CRL 58B17 A859I
avvcarloboccacino@puntopec.it

**Decreto ingiuntivo Trib. Biella, n. 548/2012, RG
1314/2012**

note: decreto opposto, provv. esec., causa pendente

	capitale e interessi	255.427,18
	a dedurre	- 3.000,00
	spese legali	3.111,46
	tot. integrale	255.538,54
14,19%	tot. (al 50%)	127.769,27

N. 3 BANCA SELLA S.P.A. (DOC. 54)
[posizione Banca Sella II]

Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 Biella
P. IVA 02224410023
bs_contenzioso@pec.sella.it
Avv. Carlo Boccacino
Via Torino, 40 – 1900 Biella
C.F. BCC CRL 58B17 A859I
avvcarloboccacino@puntopec.it

Ricorso per intervento proc. esec. Trib. Bologna 478/2013

note: debito del solo Marco mutuo fondiario ipotecario

	Mutuo fondiario ipotecario rep. 6.118 Dr. Gherardi	68.860,15
7,65%	tot.	68.860,15

N. 4 C.I.M.A.A.V. Cassa integrazione Malattie (DOC. 55)
Assistenze Agricole Varie

Via degli Orti, 44 – 40137 Bologna (BO)

P.IVA. 91209430379

Avv. Margherita Pazzi

Strada Maggiore, 31 – 40125 Bologna

C.F. PZZ MGH 71S54 D548M

margherita.pazzi@ordineavvocatiferrara.eu

Atto di precetto del 5/6/2017

note: precetto su D.I. Trib. Bologna, Sez.

lavoro, n. 954/2015

somma complessiva di cui al precetto 686,94

0,08% **tot. 686,94**

N. 5 DIGICAST S.p.A. (DOC. 56)

Via Mecenate, 91 – 20138 Milano

C.F./P.IVA 12204160159

digicast_spa@rcs.legalmail.it

Avv. Davide Morandi

Corso di Porte Vittoria, 28 – 20122 Milano

C.F. MRN DVD 72H08 L682J

davide.morandi@milano.pecavvocati.it

Sentenza Trib. Milano n. 4669/2016 (RG 62796/2013)

note: causa definitiva

capitale 24.000,00

compensi 7.254,00

spese generali 15% 1.088,10

accessori (IVA, CPA) 2.242,35

3,84% **tot. 34.548,45**

per IVA e ritenute sia integralmente accantonata dal primo realizzo utile e assegnata in via “privilegiata” all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, senza alcuna rateizzazione che andrebbe, sennò, a confliggere con la diversa dilazione già prevista in senso generale dal piano (v. § IV.c).

- Inoltre, dal totale complessivamente a credito dell’Agente riscossore è opportuno scorporare per maggiore chiarezza anche quanto dovuto al medesimo a titolo di aggi e spese, **su tutti i ruoli** a lui affidati (pari ad € 10.903,62), in quanto voci di credito non riferibili a singoli enti impositori.

In conclusione l’esposizione complessiva nei confronti già di Equitalia va aggiornata come segue:

9,63%	somma totale escluse IVA e ritenute	86.723,74
1,99%	somma da accantonare	17.911,42
1,21%	aggi e spese (complessivi, su tutti i ruoli)	10.903,62
	tot.	115.538,78

dove evidentemente **11,84%** (9,63+1,21) sarà la percentuale da prendersi a riferimento per la ripartizione generale delle somme di cui al piano, in quanto rappresenta il valore del credito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione al netto della somma per Iva e ritenute accantonata.

2) debenze in dettaglio

Ciò detto, vediamo ora, come annunciato, i dettagli dei singoli enti impositori (e, quindi, della prima delle tre somme sopra riportate), al netto, ancora una volta, di interessi e sanzioni, oltre al netto degli aggi dell’Agente in quanto voce a parte già evidenziata.

n. 6.a	7,72%	Agenzia Entrate di Bologna nota: totale originario € 87.417,63, da cui è stata scorporata la somma di € 17.911,42 accantonata per Iva e ritenute (in quanto dovute all'Agenzia di Bologna).	69.506,21
n. 6.b	0,03%	Agenzia Entrate di Ferrara	235,90
n. 6.c	0,03%	Agenzia Entrate di Reggio Emilia	244,55
n. 6.d	0,03%	A.R.P.A. Ag. reg. prev. ambiente	269,44
n. 6.e	0,03%	A.U.S.L.	302,86
n. 6.f	0,07%	C.C.I.A.A.	589,21
n. 6.g.a	0,06%	Comune di Bologna	555,96
n. 6.g.b	0,11%	Comune di Calderara di Reno	1.033,20
n. 6.g.c	0,21%	Comune di Casalecchio di Reno	1.857,10
n. 6.g.d	0,04%	Comune di Cento	355,20
n. 6.g.e	0,04%	Comune di Firenze	339,88
n. 6.g.f	0,02%	Comune di Modena	200,60
n. 6.g.g	0,01%	Comune di Riccione	107,17
n. 6.h	0,01%	I.N.P.S.	104,45
n. 12.i.a	0,07%	Prefettura di Alessandria	612,82
n. 12.i.b	0,00%	Prefettura di Arezzo	0,00
n. 12.i.c	0,21%	Prefettura di Bologna	1.877,26
n. 12.i.d	0,11%	Prefettura di Modena	997,47
n. 12.i.e	0,05%	Prefettura di Parma	481,45
n. 12.i.f	0,13%	Prefettura di Reggio Emilia	1.165,85
n. 12.j	0,41%	Città metropolitana di Bologna (già Provincia di Bologna)	3.694,65
n. 12.k	0,24%	Regione Emilia-Romagna	2.164,11
n. 12.l	0,00%	Azienda Sant'Orsola-Malpighi	28,40

Si ribadisce come, a giudizio di chi scrive, sia assolutamente non necessario, ma anche del tutto irragionevole alla luce della dettagliata ricostruzione esposta, pretendere che ogni singolo ente impositore esprima il proprio voto per le somme iscritte al ruolo dell'agente riscossore.

N. 7 FALLIMENTO GEA EDIZIONI S.r.l. (DOC. 58)

Via Palmiro Togliatti, 23 – 52018 Castel San Niccolò (AR)
C.F./P.IVA11458461008
f9.2016arezzo@pecfallimenti.it

Intimazione di pagamento del 30/9/2016

note: nessuna azione successiva

	capitale	3.025,00
0,34%	tot.	3.025,00

N. 8 Banca di Bologna Credito Coop. SC (DOC. 59)
[debito comune a Zagni Ernesto]

Piazza Galvani, 4 – 40124 Bologna
N. iscr. reg. imprese 00415760370
info@cert.bancadibologna.it
Avv.ti Marco Dalla Verità, Paolo Stanziani
Piazza Calderini, 5 – 40124 Bologna
C.F. DLL MRC 57P11 A944Y / STN PLA 70T04 E289S
m.dallaverita@ordineavvocatibopec.it /
paolo.stanziani@ordineavvocatibopec.it

**Ricorsi per intervento nelle procedure esecutive Trib.
Bologna 381/2013 e 478/2013**

note: interventi nelle procedure esecutive
anzidette; iscrizione di ipoteca giudiziale. Si
precisa che nella proposta originaria relativa
Zagni Ernesto inizialmente presentata il
credito era sommato a quello di FBS/Gemini
SPV, poi scorporato (v. creditore n. 13.b)

	tot. integrale	61.678,99
3,43%	tot. (al 50%)	30.839,50

N. 9 **F.B.S. (GEMINI SPV S.r.l.)** (DOC. 60)
[debito comune a Zagni Ernesto]

Via del Senato, 6 – 20121 Milano (MI)
C.F. 12248170156
fbsspa@legalmail.it
[Gemini SPV
Via Vittorio Alfieri, 1 – 31015 Conegliano (TVMI)
C.F. 04528980263
gemini.spv@pec.spv-services.eu
Avv. Daniele Martellacci
Via Barberia, 22 – 40123 Bologna
C.F.
m.dallaverita@ordineavvocatibopec.it /
paolo.stanziani@ordineavvocatibopec.it

**Ricorsi per intervento nelle procedure esecutive Trib.
Bologna 381/2013 e 478/2013**

note: interventi nelle procedure esecutive anzidette; iscrizione di ipoteca giudiziale. Si precisa che nella proposta originaria relativa Zagni Ernesto inizialmente presentata il credito era sommato a quello di Banca di Bologna, poi scorporato (v. creditore n. 13.b). Si precisa inoltre che la riduzione al 50%, essendo il debito solidale, è stata operata sulla somma di € 30.000,00, soglia limite della garanzia prestata dal sig. Ernesto: alla voce di Marco viene aggiunto, pertanto, quanto residua in quanto debito suo proprio, ossia € 6.701,08;

	tot. debito comune integrale	30.000,00
	tot. dovuto dal solo Zagni Marco	6.701,08
2,41%	tot. (con debito comune al 50%)	21.701,08

N. 10 FUSCO CHRISTIAN

(DOC. 61)

Via Traversa Campo, 9 – Atrani (SA)
C. F. 82P28H703K
Avv.ti Andrea Di Benedetto, Francesco Di Benedetto
Via Ercolano Marini, 3 – 840111 Amalfi
C.F. DBN NDR 76B16 H703 F e
DBN FNC 79E01 H703R
avvadibenedetto@pec.it

Sentenza GdP Amalfi n. 550/2012 (RG 451/2011)*note:* causa definita

	capitale	1.900,00
	compensi (diritti e onorari)	1.000,00
	spese	200,00
	spese generali 15%	125,00
	accessori (IVA, CPA)	302,40
0,39%	tot.	3.527,40

**N. 11 DITTA CAV. UFF. ORESTE GOLFIERI
S.r.l.**

(DOC. 62)

Via Giuseppe Petroni, 18 – 40126 Bologna
C.F./P. IVA 00318160371
golfierisrl@pec.it

Ricevuta fiscale del 20/3/2017*note:* nessuna azione successiva

	capitale	750,00
0,08%	tot.	750,00

N. 12 METALMAX di Angeletti Massimiliano (DOC. 63)

Frazione Monterosso Stazione, 32 – 60041

Sassoferrato (AN)

P. IVA 01283550414 C. F. NGLMSM66H15I461L

angelettimassimiliano.an@pec.it

Avv. Lorenzo Calandrini, Abg. Andrea Guiducci

Via Flaminia, 151 – 61043 Cagli (PU)

C.F. CLN LNZ 75P07 B352W

avv.lorenzocalandrini@pec.it

Intimazione di pagamento del 16/6/2014

note: nessuna azione successiva

	capitale	96.517,85
10,72%	tot.	96.517,85

N. 13 NUOVA BANCA DELLE MARCHE S.P.A. (DOC. 64)
[debito parzialmente comune a Zagni
Ernesto]

Via Nazionale, 91 – 00184 Roma (RM)

C.F./P.IVA 13615521005

sofferenze@pec.bancamarche.it

Avv. Luigi Belvederi

Via Palestro, 71 – 44121 Ferrara (FE)

C.F. BLV LGU 50P17 D548K

luigi.belvederi@ordineavvocatiferrara.eu

Intimazione di pagamento del 3/2/2017

note: Nuova Banca delle Marche era già intervenuta nella procedura esecutiva 643/2015, in forza di due muti fondiari accesi da Marco ed Ernesto, da computare al 50%; nell'intervento era stato tuttavia escluso un ulteriore importo, per un terzo mutuo acceso dal solo Ernesto, che è stato aggiunto in precedenza, nella parte relativa ad Ernesto, ma che in questa sezione non verrà ovviamente conteggiato.

Mutuo ipotecario fondiario ZE+ZM n. 136/329072000	327.429,28
Mutuo ipotecario fondiario ZE+ZM n. 136/423008000	157.589,79
<i>tot. parziale</i>	485.019,07
<i>tot. parziale (al 50%)</i>	242.509,53
26,94%	tot. (al 50%) 242.509,53

N. 14 SANNA MARIO (DOC. 65)

SS 127 Sassari-Osilo, 12/A – 07100 Sassari (SS)
C. F. SNN MRA 32P08 B276U
sannamario@pec.it
Avv. Michele Torre
Viale Umberto, 72 – 07100 Sassari (SS)
C.F. TRR MHL 66M03 I452W
mt3@legalmail.it

Atto di precetto del 30/1/2017

note: precetto su Sent. GdP Sassari 486/2016

	somma complessiva di cui al precetto	4.716,22
0,52%	tot.	4.716,22

N. 15 Unicredit Credit Management Bank S.p.A. (DOC. 66)
per Unicredit S.p.A.

[posizione Unicredit I]
[debito comune a Zagni Ernesto]

Piazzetta Monte, 1 – 37121 Verona (VR)
P.IVA 02659940239
per Unicredit S.p.A.,
Via Alessandro Specchi, 16 – 00186 Roma (RM)
P.IVA 00348170101
comunicazioni@pec.unicredit.eu
Avv. Renato Petrachi
Via Tagliapietre, 1 – 40123 Bologna (BO)
C.F. PTR RNT 40D14 A944Q
avvpetrachi@ordineavvocatibopec.it

Atto di precetto del 12/2/2013

note: debito contratto con Rolo Banca S.p.A.,
mutuo ipotecario

	somma complessiva di cui al precetto	135.455,45
	tot. integrale	135.455,45
7,52%	tot. (al 50%)	67.727,73

N. 16 Unicredit Credit Management Bank S.p.A. (DOC. 67)
per **Unicredit S.p.A.**
[posizione Unicredit II]
[debito comune a Zagni Ernesto]

Piazzetta Monte, 1 – 37121 Verona (VR)
P.IVA 02659940239
per Unicredit S.p.A.,
Via Alessandro Specchi, 16 – 00186 Roma (RM)
P.IVA 00348170101
comunicazioni@pec.unicredit.eu
Avv. Renato Petrachi
Via Tagliapietre, 1 – 40123 Bologna (BO)
C.F. PTR RNT 40D14 A944Q
avvpetrachi@ordineavvocatibopec.it

Atto di precetto del 2/5/2013

note: debito contratto con Rolo Banca S.p.A.,
altro mutuo ipotecario

	somma complessiva di cui al precetto	106.718,42
	tot. integrale	106.718,42
5,93%	tot. (al 50%)	53.359,21

N. 18 WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A. (DOC. 69)

Via Cesare Giulio Viola, 48 – 00148 Roma
P.IVA 05410741002
windtelecomunicazionispa@mailcert.it
Avv. Massimiliano Marinozzi
Via Po, 28 – 00198 roma
C.F. MRN MSM 66D23 H501S
massimilianomarinozzi@ordineavvocatiroma.org

Atto di precetto del 1/6/2016

note: precetto su D.I. Trib. Roma 26590/2015

	somma complessiva di cui al precetto	6.226,62
0,69%	tot.	6.226,62

e così per un totale complessivo, costituito dalla somma dei totali delle diciotto posizioni ora delineate, pari ad euro:

900.149,87

L'elencazione di cui sopra è soggetta ad errore di calcolo e suscettibile ulteriori aggiustamenti.

III) DELL'ATTIVO

III.a/E Dell'attivo di Zagni Ernesto

Come già esposto nella proposta originariamente presentata, il sig. Zagni Ernesto è altresì titolare di alcuni crediti, che si procederà ora ad esporre in dettaglio:

α **POPOLARE VITA S.p.A. - BANCO** (DOC. 70)
POPOLARE GRUPPO BANCARIO

Via Negroni, 11 – 28100 Novara (NO)

P. IVA. 03035950231

popolare.vita@pec.unipol.it

[Banco Popolare Gruppo Bancario

Piazza Nogara, 2 – 37121 Verona (VR)

P. IVA. 03700430238

segreteria@pec.bancopopolare.it

Lettera Filiale Bologna, Ag. 1 del 21/10/2015

note: credito derivante da polizza vita n. 100118207.18

capitale 10.000,00

tot. 10.000,00

Piazza Marconi, 7 – 40012 Calderara di Reno (BO)

C.F. 00543810378 / P.IVA 00514221209

comune.calderara@cert.provincia.bo.it

- **Fattura impagata, n. 8/2017**

note: compensi per l'attività di accalappiamento e pensionamento di cani, prestata nell'arco del 2017. Come si era evidenziato nell'ambito della proposta originaria (v. doc. 2, pag. 33), la convenzione con il Comune di Calderara scadeva nel presente anno, ed è, effettivamente, scaduta.

Fatt. 8 del 2/10/2017 7.320,00

tot. 7.320,00

- **Ulteriori compensi per accalappiamento, non fatturati**

note: la Ditta Zagni, nelle occasioni più recenti in cui ha prestato i suoi servizi al Comune di Calderara, non ha potuto emettere fatture e ricevere pagamenti a causa della ben nota situazione finanziaria e della conseguente impossibilità di ottenere il D.U.R.C. Pertanto sussistono ulteriori voci di credito (rispetto alla fattura di cui sopra) che, qualora nell'ambito della presente procedura fosse consentito all'istante riottenere il documento finanziario citato, verrebbero messe a disposizione dei creditori.

compensi Ottobre-Dicembre 2017 (non fatturati) 7.320,00

tot. 7.320,00

Complessivamente, dunque, i crediti vantati verso il Comune di Calderara, fatturati e non, ammontano a € 14.640,00.

Le voci a credito inserite nella proposta originaria (fatture 32, 40 e 42/2016) sono invece state espunte, poiché saldate.

Piazza Garibaldi, 1 Bazzano – 40053 Valsamoggia (BO)

C.F./P.IVA 03334231200

comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Avv.ti Francesca Scarpiello ed Elena Giometti

Viale Zamboni, 13 – 40125 Bologna

C.F. SCR FNC 77S60 A944B e GMT LNE 71R66 A944B

avv.francesca.scarpiello@cert.provincia.bo.it

avv.elena.giometti@cert.provincia.bo.it

**Costituzione procedura ex l. 3/2012 Zagni Ernesto, RG
2550/2016**

note: in pendenza di procedura era emerso, accanto al credito vantato dal sig. Ernesto verso il Comune di Valsamoggia, una posizione a debito verso il medesimo ente; l'importo di seguito indicato, pertanto, è il risultato di volontaria compensazione ex art. 1252 c.c. (ciò spiega la difformità con quanto indicato in proposta originaria);

credito residuo già compensato	3.788,10
--------------------------------	----------

tot.	3.788,10
-------------	-----------------

Si fa presente che con il Comune di Valsamoggia è cessato ogni rapporto in essere;

Via Argelati, 4 – 40050 Argelato (BO)
C.F. 00968810374 / P.IVA 00528601206
comune.argelato@cert.provincia.bo.it

- **Fattura impagata, n. 7/2017**

note: compensi per l'attività di accalappiamento e pensionamento di cani, prestata nell'arco del 2017. In occasione della proposta originaria si era precisato che la Ditta Zagni aveva in essere un rapporto con un terzo ente comunale (v. doc. 2, pag. 35), che nondimeno risultava, all'epoca, infruttifero: si trattava del Comune di Argelato, per il quale successivamente è stata svolta attività saltuaria.

Fatt. 7 del 2/10/2017 1.103,86

tot. 1.103,86

- **Compensi per accalappiamento, non fatturati**

note: la Ditta Zagni, in alcune occasioni nelle quali ha prestato i suoi servizi al Comune di Argelato, non ha potuto emettere fatture e ricevere pagamenti a causa della situazione finanziaria e della conseguente impossibilità di ottenere il D.U.R.C., come già spiegato in precedenza a proposito di altro ente. Pertanto sussistono ulteriori voci di credito (rispetto alla fattura di cui sopra) che, qualora nell'ambito della presente procedura fosse consentito all'istante riottenere il documento finanziario citato, verrebbero messe a disposizione dei creditori.

compensi Ottobre-Dicembre 2017 (non fatturati) 2.018,86

compensi Gennaio-Marzo 2018 (non fatturati) 1.687,63

ot. 3.706,49

Complessivamente, dunque, i crediti vantati verso il Comune di Argelato, fatturati e non, ammontano a € 4.810,35.

all'allevamento ed offre consulenze per altri canili. Resta attiva inoltre per gli adempimenti in vista del presente piano.

Il sig. Ernesto Zagni ha tuttavia ottenuto, come già noto, di essere regolarmente assunto presso la cooperativa sociale PET SERVICE, con sede come sopra in provincia della Spezia, anche in vista di poter adempiere alla proposta di cui *infra*; peraltro proprio recentemente il suo lavoro è aumentato, in quanto gli è stata affidata la gestione della ristrutturazione del canile (compresa la parte di canile sanitario). **Egli dunque può contare su di un'entrata mensile variabile pari ad € 1.500,00 nel minimo ed € 2.500,00 nel massimo.**

Su queste basi – ivi comprese le entrate della ditta individuale – il sig. Ernesto si propone realisticamente di accantonare a vantaggio dei suoi creditori, nell'ambito del presente piano e **solo in caso di approvazione, una somma mensile pari ad € 1.000,00, per dieci anni.**

somma mensile, per anni dieci	1.000,00
-------------------------------	----------

tot.	120.000,00
-------------	-------------------

III.b/M Dell'attivo di Zagni Marco

L'Allevamento del Zagnis, contrariamente alla Ditta Zagni Ernesto, **non ha attualmente crediti esigibili e quantificabili**; le sue entrate si riducono all'attività allevatoria (al momento molto limitata) e, in misura minore, ad attività di accalappiamento cani a contratto. Il sig. Marco, non avendo un contratto con altra impresa come il fratello (v. *supra* III.a/E, ζ), **non può quindi garantire con certezza** somme a favore de creditori.

α – Nondimeno, Marco Zagni si propone comunque di fare il possibile per accantonare, attingendo ai propri guadagni – o anche con l’eventuale ausilio dei suoi genitori (doc. 76) – ed a vantaggio dei suoi creditori, nell’ambito del presente piano e **solo in caso di approvazione, una somma mensile pari ad € 500,00**, sempre per **dieci anni**;

somma mensile, per anni dieci	500,00
tot.	60.000,00

III.c/C Dell’attivo comune

Oltre alle voci di credito che i due sovraindebitati possono, o meno, vantare singolarmente, riportate nei paragrafi che precedono, i sig.ri Zagni possiedono, come ampiamente accennato, alcuni immobili in comproprietà (doc. 77), che costituiscono in effetti la voce di attivo più rilevante e che si illustreranno qui assieme. Si tratta di:

1. Proprietà in **San Prospero della Secchia (MO), via Verdeta, 12**, identificata al catasto fabbricati del Comune di San Prospero al foglio 21, part. 61, sub. 2 e al catasto terreni del medesimo Comune al foglio 21, part. 21, sub. 1, 62, sub. 4, 72, 77, 78, 97 e 98, oltre alla part. 76 che insiste sullo stesso fabbricato, ma che viene accatastata come priva di proprietario). Di tale bene Ernesto e Marco sono proprietari per la quota di $\frac{1}{2}$ ciascuno;
2. Proprietà in **Calderara di Reno (BO), via Persicetana, 23-25** identificata al catasto fabbricati del Comune di Calderara di Reno al foglio 17, part. 66, sub. 4 e 6. Anche di tale bene Ernesto e Marco sono proprietari per la quota di $\frac{1}{2}$ ciascuno; e inoltre sullo stesso grava diritto di usufrutto per l’intero da parte di

Zagni Libero, padre dei ricorrenti, senza contare che anche il sig. Ernesto vive nella medesima unità.

3. Proprietà in **Sala Bolognese (BO), via Zaccarelli, 26** identificata al catasto fabbricati del Comune di Sala Bolognese al foglio 17, part. 101, sub. da 2 a 5. Come per le altre due proprietà, anche di detto bene i sovraindebitati Ernesto e Marco sono proprietari per la quota di $\frac{1}{2}$ ciascuno.

Nessun altro bene immobile, o che consenta un utile realizzo economico, all'infuori di quanto sopra descritto è in proprietà degli istanti.

È ugualmente noto, e qui lo si riepiloga solo per completezza, che sugli immobili sopra individuati sono pendenti tre procedure esecutive. Più precisamente:

- una procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Bologna, RG Esec. **381/2013**, Giudice Dr. Maurizio Atzori, attualmente sospesa in seno alla presente procedura (invero la sospensione è limitata al lotto n. 1; del lotto n. 2, trattandosi di una porzione di fabbricato intestata alla sig.ra Cardinale, madre dei sig.ri Zagni, eseguita a titolo di garante per i debiti del figlio Ernesto, resta fissata udienza di vendita per il 29/5/2017. Sul punto si offriranno alcune considerazioni *infra*). L'esecuzione è promossa da Unicredit S.p.A., creditore precedente – *munito di ipoteca giudiziale* – e con Emil Banca Credito Cooperativo, Banca di Bologna, Gemini SPV – *anch'essi muniti di ipoteche giudiziali* – UBI Banca, WAVE Investment (BMW Bank), Gasparini Ferdinando ed Agenzia per le Entrate-

Riscossione (Equitalia Centro S.p.A.) creditori intervenuti. Tale procedura ha ad oggetto l'immobile sito in Calderara di Reno;

- una seconda procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Bologna, RG Esec. **478/2013**, Giudice Dr. Maurizio Atzori, attualmente sospesa in seno alla presente procedura. L'esecuzione è promossa da Unicredit S.p.A., creditore procedente – *munito di ipoteca giudiziale* – e con Emil Banca Credito Cooperativo, Banca di Bologna – *anch'essi muniti di ipoteche giudiziali* – UBI Banca, MC Credit (Unicredit Leasing), Banca Sella, WAVE Investment (BMW Bank), Gasparini Ferdinando ed Agenzia per le Entrate-Riscossione (Equitalia Centro S.p.A.) creditori intervenuti. Tale procedura ha ad oggetto l'immobile sito in Sala Bolognese;

- una terza procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Modena, RG Esec. **643/2015**, Giudice Dr. Michele Ciffarelli, attualmente sospesa in seno alla presente procedura. L'esecuzione è promossa da Emil Banca Credito Cooperativo, creditore procedente – *munito di ipoteca giudiziale* – con Equitalia Centro S.p.A., Aimag S.p.A. e Nuova Banca Marche S.p.A. – *quest'ultima munita di ipoteca volontaria* – creditori intervenuti. Tale procedura ha ad oggetto l'immobile sito in San Prospero della Secchia;

Nell'ambito di dette procedure si è già addivenuto ad un'estimazione delle proprietà ai fini della vendita forzosa. Si tratta tuttavia di valutazioni manifestamente "al ribasso", incongrue rispetto al reale valore dei beni, adeguate forse in seno ad un processo esecutivo,

peraltro lungo, ma non certamente sul mercato. Per queste ragioni la scrivente difesa ritiene, sulla scorta dei pareri di congruità a firma dell'arch. Tiziana Romano già prodotti in occasione dell'originaria proposta di Zagni Ernesto, e che qui si allegano nuovamente (doc. 78), ai quali si rimanda integralmente per ogni più approfondita questione, che una stima più attendibile (e comunque già calmierata) del valore delle proprietà di cui si è detto possa essere la seguente:

San Prospero	valore commerciale intero	792.000,00
	valore commerciale quota 1/2	376.000,00
	valore pronto realizzo quota 1/2	262.000,00
<hr/>		
Calderara di Reno	valore commerciale intero	70.000,00
	valore commerciale quota ½ n.p.	32.000,00
	valore pronto realizzo quota ½ n.p.	22.000,00
<hr/>		
Sala Bolognese	valore commerciale intero	427.000,00
	valore commerciale quota 1/2	200.000,00
	valore pronto realizzo quota 1/2	139.000,00

Come si noterà, accanto al valore commerciale si è indicato un *valore di pronto realizzo* che, nell'impossibilità di prevedere l'esatta cifra a cui uno o tutti gli immobili potrebbero essere venduti sul mercato, rappresenta un *quantum* minimamente ragionevole su cui calibrare le aspettative.

Complessivamente dunque le proprietà dei sovraindebitati vengono ad estimarsi in € 1.289.000,00 di valore commerciale dell'intero, e così

€ 608.000,00 di valore commerciale ovvero € 423.000,00 di pronto realizzo delle singole quote di 1/2 in titolarità dei suddetti.

Tuttavia va sottolineato, ai fini della ricostruzione dell'attivo sia singolo che comune, che nell'ambito della presente proposta i sig.ri Zagni Ernesto e Marco intendono **escludere dal computo l'immobile di Calderara di Reno**. Giustificano tale scelta, a giudizio dei suddetti e della scrivente difesa, permeanti ragioni di seguito indicate:

- l'immobile di Calderara di Reno costituisce anche residenza e domicilio di Zagni Ernesto. In caso di vendita del fabbricato, pertanto, lo stesso ed i familiari si troverebbero esposti ad essere privati di un luogo in cui vivere;
- sull'immobile medesimo **grava inoltre il diritto di usufrutto del padre degli istanti sig. Libero Zagni**, come si è già segnalato in precedenza, per l'intero. Ciò rende oltremodo difficoltosa, per non dire impossibile, la vendita e (anche in caso di esito positivo) impossibile ad ogni modo un successivo sfruttamento commerciale della struttura, se è vero, come è vero, che l'utilizzo al fine di farne un allevamento, per le caratteristiche intrinseche dell'immobile, pare l'unico ipotizzabile e nessuno vorrà investire in un bene del genere senza poterlo sfruttare;
- infine, concorre a giustificare l'esclusione il modesto valore della proprietà, in parte anche a causa del suddetto diritto reale pendente, come si può constatare anche dalle perizie allegate (doc. 78).

Alla luce di tali considerazioni, oltre che per un generale senso di giustizia, **i beni siti in Calderara di Reno vengono esclusi dal presente piano, per entrambi i debitori. Gli altri due immobili** (siti in San Prospero e Sala Bolognese) invece **concorreranno a formare la massa dell'attivo**, con i seguenti esiti in termini di quantificazione:

· € 1.219.000,00 di valore commerciale, ovvero € 802.000,00 ca. di valore di pronto realizzo delle intere proprietà; e così

· € 576.000,00 di valore commerciale ovvero € 401.000,00 di valore di pronto realizzo delle singole quote di ½.

In chiusura, va osservato quanto segue: come si è accennato in precedenza, la procedura esecutiva Trib. Bologna n. 381/2013 è stata sospesa limitatamente al solo lotto n. 1 (ovvero l'immobile in comunione ai sovraindebitati, come sopra individuato), mentre il lotto n. 2, trattandosi di una porzione di fabbricato intestata alla sig.ra Cardinale, madre dei sig.ri Zagni, e non a questi ultimi, è rimasto oggetto di esecuzione, con prossima udienza fissata al 29/5/2018¹. Ora, pur comprendendo l'apparente differenza formale tra gli esecutati, si presente che **la sig.ra è vittima di pignoramento unicamente per i debiti del figlio Ernesto, gli stessi ricompresi nel presente piano** – ciò in quanto ella firmava come garante – e pertanto proseguire nella procedura espropriativa verso di lei, oltre a privare la stessa dell'unica sua proprietà, soprattutto **compromette il piano nella misura in cui da una parte ne falsa i rapporti tra attivo e passivo, dall'altro viola la *par condicio creditorum*** (se alcuni

¹ Più precisamente, in un primo tempo la sospensione riguardava la procedura esecutiva nella sua integralità. Quindi, in data 6/11/2017, subito prima dell'udienza di vendita, detta sospensione veniva revocata limitatamente al lotto n. 2. Vero poi che la vendita andava, come si dice, deserta, ma alla prossima udienza il problema si riproporrà.

creditori si soddisfacessero, anche solo in parte, attraverso detta esecuzione, non sarebbe più giustificata la partecipazione al riparto nelle percentuali quantificate). A modesto avviso di chi scrive, quindi, **vi sono sufficienti motivi, non ultimi equità e giustizia, per ripristinare la sospensione anche nei confronti del lotto n. 2;** si chiede che l'Ill.mo giudicante voglia così provvedere.

IV) PROPOSTA D'ACCORDO

Conclusa la ricostruzione dell'attivo e del passivo di entrambi i sig.ri Zagni, è ora il momento di, per così dire – ma in questo caso l'espressione pare assai appropriata – tirare le somme. Si evidenzierà quindi in questa sezione il margine di realizzo finale (leggi percentuale del debito complessivo che si prevede di coprire) della proposta, sia in una visione complessiva, sia con riferimento ad ogni sovraindebitato, dapprima calcolando la portata globale del piano, quindi prendendo in esame le due posizioni singolarmente per determinare infine il *quantum* di soddisfacimento per ciascun creditore.

IV.a Valutazioni globali

Non è, evidentemente, possibile formare un unico passivo ed un unico attivo per entrambi i ricorrenti, su cui calcolare le percentuali di tutti quanti i creditori senza distinzione: come si è accennato, non si capirebbe infatti perché un creditore di, ad esempio, Zagni Ernesto dovrebbe vedersi abbassare la propria incidenza a motivo della presenza altri creditori di un diverso debitore, Zagni Marco. Sarà necessario quindi valutare le due posizioni distintamente, ottenendo due ripartizioni e due proposte, distinte benché connesse.

Nondimeno pare opportuno, prima di procedere in tal senso, mettere in evidenza la portata complessiva dell'operazione-sovraindebitamento che vede coinvolti i due istanti e che si è analizzata nei dettagli fino ad ora, vista la complessità della vicenda e per meglio interpretarla.

Dalla situazione debitoria rappresentata è emerso un passivo complessivo di Zagni **Ernesto** pari ad € 1.727.719,25 ed un passivo complessivo di Zagni **Marco** pari ad € 900.149,87, per un valore di indebitamento totale delle due posizioni che, pertanto, si attesta su:

€ 2.627.869,12

Relativamente all'attivo, invece, le voci che concorrono a comporlo potranno derivare da crediti personali, dal contributo mensile offerto e, chiaramente, dalle proprietà immobiliari. Il **sig. Ernesto** può contare (*rectius* mettere a disposizione) quanto elencato *supra*, al § II.a/E, ossia € 10.000,00 da Banco Popolare, € 96.311,13 in forza di pretesa giudiziale verso ENPA, € 14.640,00 (7.320,00 + 7.320,00), € 4.810,35 dai Comuni di, rispettivamente, Calderara e Argelato, ed € 3.788,10 dal Comune di Valsamoggia, oltre alla somma di € 120.000,00 (rateizzata in dieci anni) da lui offerta, il tutto per complessivi € 249.549,58; naturalmente non tutte le somme sono certe ed esigibili (in particolare quella oggetto di contenzioso giudiziario e quelle non fatturate, seppur dovute) ma sarebbe stato insensato, e contrario ad un criterio di correttezza e trasparenza, non inserirle nella quantificazione dell'attivo. Il **sig. Marco** invece può contare soltanto sull'eventuale somma mensile che farà il possibile per accantonare, anche con l'ausilio dei genitori, pari ad € 60.000,00

complessivi. A queste somme va aggiunto il ricavato dalla vendita dei due immobili messi a disposizione (v. alla voce **attivo comune**), rispetto alla quale può ipotizzarsi un realizzo tra € 576.000,00 e € 1.219.000,00.

Mettendo insieme i dati, otteniamo un attivo che, nel suo esito più felice, può raggiungere

€ 1.528.549,58²

pari al **58,16** % dell'esposizione debitoria totale

ovvero, considerando come somma di realizzo degli immobili quella di entità inferiore, potrebbe attestarsi su

€ 885.549,58³

pari al **33,69** % dell'esposizione debitoria totale.

Atteso quanto si è premesso a questo paragrafo, si può già notare che, a fronte di un indebitamento certamente significativo, l'offerta dei sig.ri Zagni rappresenta comunque uno sforzo economico estremamente importante.

Fatte queste considerazioni, proseguiamo con l'analisi delle due singole proposte. L'attivo comune verrà diviso in due parti uguali e sommando ciascuna alle altre voci di attivo di ciascun debitore si otterranno due somme, una per Ernesto e una per Marco, da mettere in relazione con i rispettivi singoli valori complessivi dei passivi, calcolando così i margini di realizzo per l'uno e per l'altro.

IV.b Sulla singola proposta Zagni Ernesto

L'ammontare complessivo della posizione debitoria del sig. Ernesto è pari, come si ricordava più sopra, ad € 1.727.719,25. Si evidenzia una

² Così composta: 249.549,58 + 60.000,00 + 1.219.000,00.

³ Così composta: 249.549,58 + 60.000,00 + 576.000,00.

diminuzione significativa rispetto alla quantificazione della proposta originaria (€ 1.998.488,56), dovuta in gran parte alla riduzione alla metà, per i motivi detti (v. *supra* § I.a), delle posizioni in solido con il fratello; e questo malgrado l'inserimento di nuovi creditori emersi solo in seguito all'avvio della procedura e nonostante la voce ex-Equititalia abbia registrato un aumento importante dovuto all'aggiornamento delle debenze per i periodi successivi.

Orbene, il sig. Zagni Ernesto intende qui confermare l'offerta così come strutturata nel piano a suo tempo presentato. Egli pertanto è disposto a destinare ai suoi creditori:

1. in primo luogo **l'intero ricavato della vendita degli immobili** siti in **San Prospero (MO)** ed in **Sala Bolognese (BO)**, come meglio identificati *supra* § III.c/C, ovviamente nei limiti della sua quota parte. L'ammontare, accantonato quanto per legge insuscettibile di essere falcidiato (leggi quanto dovuto a titolo di Iva e ritenute), verrà diviso tra i creditori in proporzione alle rispettive quote percentuali, secondo i calcoli forniti al punto II.a/E del considerato. La **previsione di realizzo** di questa fase del piano può essere individuata nell'ordine di **ca. € 401.000,00 nel minimo e € 576.000,00 nel massimo**;
2. in secondo luogo, **tutti i crediti di cui è attualmente titolare**, come meglio elencati *supra* § III.c/E, **lett. α, β, γ, δ ed ε**, attesa la loro effettiva riscossione. La previsione di realizzo di questa fase del piano può

essere individuata nell'ordine di ca. € 22.211,96 (pari ai crediti, già liquidi ed esigibili, verso i Comuni di Calderara, Valsamoggia e Argelato, oltre alla polizza vita), **nel minimo e peggiore delle ipotesi, ed € 129.549,58 nel massimo.**

3. In terzo luogo, come già evidenziato *supra* § III.c/E, lett. ζ, la somma di **€ 1.000,00 mensili, a partire dal terzo mese successivo all'omologazione della proposta, e per anni dieci.** Va da sé che tale importo rappresenta il MASSIMO che il ricorrente può impegnarsi, in questo momento e in previsione futura, a versare mensilmente, tenuto conto dell'entità della sua busta paga e delle spese di sostentamento sue e della famiglia (cfr. sul punto quanto meglio evidenziato in sede di proposta originaria, doc. 3) e **sempre che l'immobile di Calderara di Reno venga, come richiesto, escluso dal piano, così da non dover aggiungere ulteriori imponenti spese per un alloggio, che renderebbero del tutto impossibile un versamento mensile.** Piace inoltre far notare come l'importo che si offre rappresenta un'offerta credibile (e per mantenere questa credibilità è stata ricalcolata, parzialmente al ribasso, rispetto a quella contenuta nella proposta originaria). Facile sarebbe stato offrire molto di più, anche solo per temporeggiare, mentre si ritiene, così facendo, di offrire ai sig.ri creditori ragionevoli margini di fiducia nell'adempimento dell'accordo. La previsione di realizzo di questa fase del piano è pari ad **€ 120.000,00 complessivi,** da raggiungersi nei dieci anni di rateazione.

Approfondendo, specialmente i profili di natura più applicativa e operativa, si evidenzia che:

- (1) **circa la vendita degli immobili**, non appare percorribile una *datio in solutum* considerato l'elevato numero di creditori che concorrono alla procedura, né apparirebbe equo procedere con tale strumento solo verso uno o due creditori, magari perché possessori di una quota percentuale maggiore. Gli immobili dovranno pertanto esser venduti per l'intero e la metà del ricavato sarà ripartita tra i creditori tutti del ricorrente in maniera proporzionale, il tutto tenuto conto, per i soli creditori titolari di diritti reali di garanzia, nn. 11, 13, 22 e 26-27 – per i quali, è palese, non era possibile prevedersi un ristoro integrale del debito, in via favorita rispetto agli altri, poiché avrebbero rischiato di assorbire la sostanziale totalità delle somme ricavabili ed eliso completamente il proposito di equità del piano – della previsione di cui all'art. 7, co. I, l. cit. e quindi assicurando un pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo ai beni su cui insistono i privilegi. In quest'ottica, ed **al fine di poter garantire la maggiore soddisfazione creditoria possibile, la vendita dovrà avvenire nel libero mercato**, e non secondo i meccanismi dell'esecuzione (altrimenti, va da sé, non avrebbe senso la presente proposta). Per poter procedere nei termini ora descritti, e per garantire quella trasparenza e quella certezza del corretto

svolgimento delle operazioni che un creditore giustamente pretende, si chiede che tale vendita sia supervisionata da un soggetto terzo nominato dall'Ill.mo sig. Giudice, che ben potrebbe coincidere, per ragioni di praticità, celerità e opportunità, con la professionista facente funzione di Organismo di composizione della crisi già nominata, nella persona della Dott.ssa Maria Angela Conti ovvero da altro soggetto ai sensi dell'art. 13, co. I, l. cit: costui provvederà, giusta autorizzazione del Tribunale, a coordinare le operazioni di vendita delle proprietà anche tramite agenzie immobiliari, avrà accesso unitamente al ricorrente al conto corrente bancario appositamente dedicato alla presente procedura (acceso dallo stesso presso la Banca di Imola) su cui versare in sicurezza il ricavato e, indi, controllerà la ripartizione delle somme tra i soggetti creditori, nei tempi che si renderanno necessari e comunque più celeri possibili, rendicontando poi il tutto dinanzi all'Autorità giudiziaria. Tutto ciò con il doppio vantaggio di aumentare la fattibilità concreta del piano e garantire equità e trasparenza nella sua esecuzione.

- (2) **circa i crediti di cui al punto II.a/E, lett. α-ε,** la possibilità di procedere con una semplice cessione del credito ex art. 1260 c.c., sia essa realizzata *pro solvendo* o anche *pro soluto*, risulta impedita o comunque ostacolata dal fatto che le posizioni

creditorie β , γ e δ derivano da accordi con soggetti di diritto pubblico, enti comunali, raggiunti a seguito di procedure ad evidenza pubblica e, dunque, non cedibili con semplicità. E poi comunque, a monte di tali osservazioni, va notato che una cessione dei crediti, ivi compresi α ed ε , benché sia ipotesi alla quale il sig. Zagni non si oppone, appare di molto improduttiva e iniqua (similmente alla *datio in solutum* con gli immobili), a fronte della molteplicità di creditori, poiché ingiusto sarebbe cederli ad uno od a taluni soltanto. Per ovviare a queste problematiche **dovrà necessariamente procedersi alla ripartizione del ricavato secondo le proporzioni già menzionate**, ripartizione che si impegna ad effettuare personalmente il sig. Zagni, secondo le modalità e gli importi calcolati in una fase immediatamente successiva all'approvazione del piano e con l'assistenza del gestore della crisi ovvero che effettuerà il soggetto nominato ex art. 13 l. cit., pena la decadenza automatica dal piano.

- (3) **circa, infine, alla somma di € 1.000,00 mensili i versamenti avverranno, anche in questo caso, in proporzione all'incidenza dei creditori** e secondo le modalità e gli importi calcolati in una fase immediatamente successiva all'approvazione della proposta e con l'assistenza del gestore della crisi, pena la decadenza automatica dal piano: il mancato pagamento, infatti, di tre sole mensilità costituirà

inadempimento e consentirà ai creditori di agire oltrepassando l'accordo raggiunto. Diversamente, se il sig. Zagni manterrà fede al presente impegno, il versamento mensile di cui sopra renderà impossibile iniziare o proseguire esecuzioni ed escluderà ogni altra eventuale corresponsione mensile in essere ovvero dovuta in forza di titoli passati o futuri con i creditori prima dell'omologazione, ferma l'impossibilità da parte dei creditori di agire per il mancato adempimento di tali precedenti accordi.

All'esito, si può ritenere che, in parte grazie alla vendita di proprietà immobiliari, in parte alla riscossione di crediti ed in parte ancora al termine dei versamenti mensili per dieci anni, la ditta individuale Zagni Ernesto ed il sig. Ernesto personalmente potranno corrispondere a titolo di definizione di tutte le posizioni debitorie e in adempimento del piano che si chiede di approvare e omologare una somma complessivamente corrispondente a:

€ 543.211,96⁴ (pari al **31,44%** del debito complessivo) **nel minimo**

ovvero

€ 825.549,58⁵ (pari al **47,78%** del debito complessivo) **nel massimo.**

Ipotizzando un realizzo medio tra la previsione minima e massima e pari, in via del tutto esemplificativa, ad € 684.380,77, si può ragionevolmente ritenere di raggiungere un realizzo pari a ca. il 39,61% del debito complessivo e, quindi, anche dei debiti singoli che saranno saldati proporzionatamente.

⁴ Così composta: 401.000,00 + 22.211,96 + 120.000,00.

⁵ Così composta: 576.000,00 + 129.549,58 + 120.000,00.

Con riguardo, per chiudere sul punto, alle votazioni in merito alla proposta di Zagni Ernesto, la scrivente difesa non può che concordare con il Giudice laddove, nel corso dell'ultima udienza tenutasi in data 25/10/2017, ha preannunciato che per la parte di proposta relativa a Zagni Ernesto non sia necessario procedere a nuove votazioni; ciò anche in ragione del fatto che, al di là degli aggiustamenti sui *quantum debeatur* (peraltro richiesti da creditori che avevano già espresso la propria adesione) come si evince dai conteggi offerti poche righe sopra **la percentuale di realizzo è aumentata, rispetto alla precedente versione**, passando nel minimo dal 31,20% al 31,44% e **nel massimo dal 45,07% al 47,78%**. In ogni caso, anche qualora l'Ill.mo sig. Giudice ritenesse di voler ugualmente ripetere il voto, si ribadisce l'intenzione di trattare a questi fini la posizione debitoria di dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione in modo unitario.

IV.c Sulla singola proposta Zagni Marco

Passando a Zagni Marco, l'ammontare complessivo della sua posizione debitoria è pari, come si ricordava più sopra, ad € 900.149,87. Si evidenzia una diminuzione significativa rispetto alla quantificazione offerta in sede di istanza ex art. 15, co. IX, l. 3/2012 (€ 1.272.674,55), dovuta in gran parte alla riduzione alla metà, per i motivi detti (v. *supra* § I.a), delle posizioni in solido con il fratello.

L'offerta del sig. Zagni Marco sarà strutturata, per quanto possibile, sulla falsariga di quanto esposto per il fratello. Egli pertanto è disposto a destinare ai suoi creditori:

1. **l'intero ricavato della vendita degli immobili** siti in **San Prospero (MO)** ed in **Sala Bolognese (BO)**, come

meglio identificati *supra* § III.c/C, ovviamente nei limiti della sua quota parte. L'ammontare, accantonato quanto per legge insuscettibile di essere falciato (leggi quanto dovuto a titolo di Iva e ritenute), verrà diviso tra i creditori in proporzione alle rispettive quote percentuali, secondo i calcoli forniti al punto II.b/M del considerato. La previsione di realizzo di questa fase del piano, identica a quella di Zagni Ernesto, può essere individuata nell'ordine di **ca. € 401.000,00 nel minimo e € 576.000,00 nel massimo;**

2. inoltre, qualora possibile e nei termini meglio evidenziati *supra* § III.c/M, **la somma di € 500,00 mensili, a partire dal terzo mese successivo all'omologazione della proposta, e per anni dieci.** Va da sé che tale importo rappresenta PIÙ CHE IL MASSIMO che il ricorrente può sperare di impegnarsi, in questo momento e in previsione futura, a versare mensilmente, ed è sostenibile solo grazie al contributo dei genitori e per via del fatto che la situazione familiare del medesimo appare molto favorevole (v. doc. 14). Il tutto ovviamente sempre che l'immobile di Calderara di Reno resti, come richiesto, escluso dal piano. La previsione di realizzo di questa fase (che ai fini del calcolo delle percentuali di realizzo sarà considerata solo nella prospettazione più favorevole) è pari ad **€ 60.000,00 complessivi**, da raggiungersi nei dieci anni di rateazione. Non essendo poi il sig. Marco titolare di

crediti specifici da esigere nulla può mettere a disposizione in tal senso.

Circa i risvolti di natura applicativa e operativa, specialmente i profili di natura più operativa, si può qui richiamare agevolmente tutto quanto esposto più sopra - § IV.b, sub. (1) e (3) – con riferimento al fratello.

All'esito, si può ritenere che, in parte grazie alla vendita di proprietà immobiliari ed in parte al termine dei versamenti mensili per dieci anni, l'Allevamento Del Zagnis e il sig. Marco potranno corrispondere a titolo di definizione di tutte le posizioni debitorie e in adempimento del piano che si chiede di approvare e omologare una somma complessivamente corrispondente a:

€ 401.000,00⁶ (pari al **44,54%** del debito complessivo) **nel minimo**

ovvero

€ 636.000,00⁷ (pari al **70,65%** del debito complessivo) **nel massimo.**

Ipotizzando un realizzo medio tra la previsione minima e massima e pari, in via del tutto esemplificativa, ad € 518.500,00, si può ragionevolmente ritenere di raggiungere un realizzo pari a ca. il 57,60% del debito complessivo e, quindi, anche dei debiti singoli che saranno saldati proporzionatamente.

Con riguardo infine alle votazioni va da sé che in questo caso si dovrà procedere a regolare votazione della proposta tra i creditori, nei modi e nei termini di legge.

⁶ Composta unicamente dal provento degli immobili, nel minimo, € 401.000,00, in quanto la somma mensile si preferisce conteggiarla solo nella (successiva) ipotesi più rosea;

⁷ Così composta: 576.000,00 + 60.000,00.

V) RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI

Le proposte d'accordo così formulate sono state sviluppata sotto la supervisione e l'apporto del professionista facente funzione di Organismo di composizione della crisi, al quale fin dalla nomina i sig.ri Zagni hanno cercato di fornire tutta la collaborazione utile e necessaria. Il consulente nominato, Dott.ssa Maria Angela Conti come in epigrafe individuata, all'esito delle proprie – e terze – valutazioni **ha approvato il piano**, come più dettagliatamente l'Ill.mo Giudice e i sigg.ri creditori potranno osservare dalla relazione che si produce, **relazione che la scrivente difesa invita a leggere** (doc. 79 e relativi allegati docc. 80-120).

Per quel che concerne infine i compensi del summenzionato gestore, si fa presente che questi sono stati già quantificati dal medesimo organismo secondo i parametri del DM 202/2014 e regolati da separato accordo con gli istanti, come da documentazione disponibile presso la professionista incaricata e che la stessa ha in disposto di mettere a conoscenza dei creditori, in ossequio alla normativa vigente. Tale compenso dovrà essere scorporato dalla somma ricavata in sede di vendita degli immobili e corrisposto al gestore in via anteposta rispetto ai creditori.

* * *

Al termine di questa complessa esposizione, piaccia concludere affermando che quanto proposto in questa sede rappresenta l'unica via per conferire a due situazioni di eccezionale sovraindebitamento, tra loro connesse, un esito **soddisfacente al massimo delle reali**

possibilità per i debitori, **equo** verso tutte le posizioni creditorie e, *ultimo ma non per ultimo*, **credibile**.

I sovraindebitati sono consapevoli – e per nulla orgogliosi – delle tante occasioni passate nelle quali, con una gestione maggiormente avveduta delle proprie finanze, avrebbero potuto risparmiare ai creditori tutto questo. Ciò nonostante, oggi sono determinati a fare davvero, e volontariamente, quanto è in loro potere per soddisfarli, tutti ed equamente, al meglio delle possibilità attuali e future.

Giova ribadirlo: a giudizio di chi scrive non esistono, all'infuori di questo piano, ipotesi migliori di realizzo per i debiti *de quo*, non esiste strategia di rientro diversa né vi sono beni o ingenti entrate nascoste, in cui qualcuno possa sperare. Questo ricorso viene presentato nella convinzione che si tratti dell'unica via percorribile – sia concesso riprendere l'espressione già usata nella precedente occasione – per riportare pace in una zona minata, destinata altrimenti, e con ogni più cinica evidenza, ad esplodere travolgendo ogni senso residuo di buona volontà.

* * *

tutto ciò premesso e ritenuto,

i sig.ri Zagni Ernesto e Zagni Marco, *ut supra*, rappresentati, domiciliati e difesi

CHIEDONO

all'Ill.mo Tribunale adito, Giudice designato

ritenuto che il piano presentato soddisfa i requisiti ex artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012; **fissata** l'udienza di comparizione; **disposta** la comunicazione della presente proposta ai creditori nelle forme e nei

termini di cui all'art. 10, co. I, l. cit.; **ritenuto** che, come già dichiarato, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere disposti sequestri conservativi né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori che hanno presentato la proposta di accordo, né ancora iniziate o proseguite azioni esecutive, con particolare riferimento alle procedure in essere presso il Tribunale di Modena RG Esec. 643/2015 e presso il Tribunale di Bologna RG Esec. 478/2013 e 381/2013, nell'ultima delle quali si chiede pronunciarsi, ossia ripristinarsi, la sospensione anche in relazione al lotto n. 2 per i motivi esposti in narrativa,

adempiuto ogni altro incumbente di rito, voglia

IN VIA PRINCIPALE

pervenute, con riferimento alla sola proposta di Zagni Marco, le auspicando dichiarazioni sottoscritte di consenso alla proposta da parte di un numero di creditori che rappresenti almeno il 60% dei crediti ovvero raggiunta la medesima percentuale anche ed esclusivamente mediante mancate dichiarazioni da valersi quale consenso ex art. 11, co. I, l. 3/2012; **ritenuto** che **con riferimento alla sola proposta di Zagni Ernesto** non appaia necessario procedere a nuove votazioni, già svoltesi con esito positivo, ovvero in subordine, qualora si ritenga doversi procedere nuovamente in tal senso, pervenuta le nuove dichiarazioni come sopra,

trasmessa ai creditori tutti la relazione del gestore della crisi Dott.ssa Maria Angela Conti e decorsi i termini di cui all'art. 12, co. I, l. 3/2012

e ritrasmessa la successiva relazione dello stesso organismo ai sensi del predetto articolo,

ritenuto infine, e in ogni caso, che nei confronti di creditori non aderenti, esclusi o forieri di contestazioni, i crediti degli stessi potranno essere soddisfatti in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda della l. cit., conseguentemente

omologare l'accordo, ai sensi dell'art. 12, co. II, l. 3/2012, disponendone l'immediata pubblicazione e sancendone all'esito l'obbligatorietà ai sensi del co. III della predetta disposizione;

il tutto compensate le spese di lite, essendo queste assenti per i creditori e comunque sussistendo novità della questione, anche per via della riunione delle procedure;

IN VIA SUBORDINATA

nella denegata ipotesi di mancata omologazione dell'accordo,

disporre la conversione della procedura, per entrambi i ricorrenti, da composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi della sez. I l. 3/2012, **a liquidazione del patrimonio del debitore, ai sensi della sez. II l. cit,** dando termine ai debitori per eventuali integrazioni che si rendessero necessarie, nominando un liquidatore – per il cui ruolo fin d'ora si propone il professionista facente funzione di Organismo di composizione della cr2si già assegnato alla presente procedura da sovraindebitamento – e, comunque, pronunciando secondo quanto stabilito dagli artt. artt. 14 ter ss. l. cit.;

spese come per legge;

Si producono (in copia):

- 1) istanza *ex art.* 15, co. IX, l. 3/2012 del 23/5/2016
- 2) decreto Tribunale di Bologna, Dott. Atzori, del 26/5/2016;
- 3) proposta d'accordo Zagni Ernesto del 13/12/2016;
- 4) decreto Dr. Atzori del 28/12/2016;
- 5) verbale udienza del 1/3/2017;
- 6) verbale udienza del 24/5/2017;
- 7) istanza *ex art.* 15, co. IX, l. 3/2012 del 19/6/2017
- 8) decreto Tribunale di Bologna, Dr. Atzori, del 21/6/2017;
- 9) iscrizione registro allevatori ENCI;
- 10) riepilogo situazione debitoria Zagni Marco;
- 11) dichiarazioni dei redditi anno 2015;
- 12) dichiarazioni dei redditi anno 2016;
- 13) dichiarazioni dei redditi anno 2017;
- 14) dichiarazione stato di famiglia Zagni Marco;
- 15) dichiarazione atti dispositivi ultimi cinque anni;
- 16) Memoria integrativa Zagni Ernesto del 27/7/2017;
- 17) Verbale udienza del 27/9/2017;
- 18) Z. E. vs AIMAG – Sentenza Trib. Modena n. 24/2017;
- 19) Z. E. vs Hoist S.r.l./MARTE SVP (già Banca Popolare di Lodi) – Comunicazione cessione credito;
- 20) Z. E vs Banca Sella – D.I. Trib. Biella, n. 548/2012, RG 1314/2012;
- 21) Z. E. vs Dott.ssa Cinzia Boni – Sentenza Trib. Bologna n. 20766 + Nota precisazione credito Avv. Scaglietti;

- 22) Z. E. vs CAFF S.r.l. – D.I. Tribunale di Milano 20338/2012 e
Sentenza Trib. Milano 12830/2015;
- 23) Z. E. vs CARISBO – Intimazione di pagamento del 4/7/2011;
- 24) Z. E. vs Comune di San Prospero – Avvisi di accertamento,
ingiunzioni, conteggi;
- 25) Z. E. vs Dott.ssa Valentina Antonietta Da Lima – Atto di
precepto del 29/4/2016;
- 26) Z. E. vs Edilpozzi S.r.l. – Atto di citazione del 10/7/2016;
- 27) Z. E. Mario Egitto – Atto di citazione GdP Messina del
20/1/2012;
- 28) Z. E. vs Emil Banca Credito Coop. SC – Atto di precepto del
23/4/2012;
- 29) Z. E. vs Agenzia Entrate-Riscossione (già Equitalia Centro
S.p.A.) – Certificazioni ed estratti di ruolo;
- 30) Z. E. vs Banca di Bologna – Ricorsi per intervento
procedure esecutive Trib. Bologna 381/2013 e 478/2013;
- 31) Z. E. vs F.B.S. S.p.A. / Gemini SPV – Ricorsi per intervento
procedure esecutive Trib. Bologna 381/2013 e 478/2013;
- 32) Z. E. vs Gasperini Ferdinando – Ricorsi per intervento
procedure esecutive Trib. Bologna 381/2013 e 478/2013;
- 33) Z. E. vs GE Capital – Atto di precepto del 23/6/2016;
- 34) Z. E. vs Guber Credit Managment S.p.A. – Lettera del
12/6/2014 + documentazione cessione credito Berenice SPV;
- 35) Z. E. vs IMAM S.r.l. in liquidazione – Racc. a/r Avv.
Zaniboni del 9/9/2015;

- 36) Z. E. vs Keropetrol S.p.A. – Precetto del 10/1/2012 e Sent. Trib. Cremona n. 151/2014;
- 37) Z. E. vs Leonelli Claudio – Decreto ingiuntivo Trib. Bologna, n. 5304/2016, RG 12468/2061;
- 38) Z. E. vs Liguigas S.p.A. – Decreto ingiuntivo Trib. Bologna, n. 7776/2012, RG 15445/2012;
- 39) Z. E. vs Avv.ti Mascioli e Raspatelli – Atto di pignoramento presso terzi del 16/6/2016;
- 40) Z. E. vs Nuova Banca delle Marche – Intimazione di pagamento del 3/2/2017;
- 41) Z. E. vs Promedia 2000 S.r.l. in liquidazione – Decreto ingiuntivo Trib. Milano, n. 27483/2012, RG 49557/2012;
- 42) Z. E. Sorgenia S.p.A. – Precetto del 7/8/2015;
- 43) Z. E. vs UBI Banca S.p.A. – Decreto ingiuntivo Trib. Bologna, n. 2424/2011;
- 44) Z. E. vs Unicredit [I] – Atto di precetto del 12/2/2013;
- 45) Z. E. vs Unicredit [II] – Atto di precetto del 2/5/2013;
- 46) Z.E. vs MBCredit Solutions (già Unicredit Leasing) – Comunicazione cessione credito e ricorso per intervento procedura esecutiva Trib. Bologna 478/2013;
- 47) Z. E. vs WAVE Investment Partners S.r.l. – Precetto (BMW Bank GmbH) del 22/7/2013;
- 48) Z.E. vs Consorzio bonifica Renana – Avvisi di pagamento;
- 49) Z. E. vs ENPA – Atto di citazione del 23/2/2017;
- 50) Z. E. vs SORIT – Dichiarazione del credito del 19/3/2018;

- 51) Z. E. vs Tecnofarm – Ricorso per ingiunzione di pagamento
(non depositato);
- 52) Z.M. vs A. Z. – Atto di precetto del 23/7/2017;
- 53) Z. M. vs Banca Sella [I] – D.I. Trib. Biella, n. 548/2012, RG
1314/2012;
- 54) Z. M. vs Banca Sella [II] – Ricorso per intervento procedura
esecutiva Trib. Bologna 478/2013;
- 55) Z. M. vs C.I.M.A.A.V. – Atto di precetto del 5/6/2017;
- 56) Z. M. vs Digicast S.p.A. – Sentenza Trib. Milano n.
4669/2016;
- 57) Z. M. vs Agenzia Entrate-Riscossione (già Equitalia Centro
S.p.A.) – Certificazioni ed estratti di ruolo;
- 58) Z. M. vs Fallimento GEA Edizioni – Intimazione di
pagamento del 30/9/2016;
- 59) Z. M. vs Banca di Bologna – Ricorsi per intervento
procedure esecutive Trib. Bologna 381/2013 e 478/2013;
- 60) Z. M. vs F.B.S. S.p.A. / Gemini SPV – Ricorsi per intervento
procedure esecutive Trib. Bologna 381/2013 e 478/2013;
- 61) Z. M. vs Fusco Christian – Sentenza GdP Amalfi n.
550/2012;
- 62) Z. M. vs Ditta Cav. Uff. Oreste Golfieri – Ricevuta fiscale
del 20/3/2017;
- 63) Z. M. vs Metalmax – Intimazione di pagamento del
16/6/2014;
- 64) Z. M. vs Nuova Banca delle Marche – Intimazione di
pagamento del 3/2/2017;

- 65) Z. M. vs Sanna Mario – Atto di precetto del 30/1/2017;
- 66) Z. M. vs Unicredit [I] – Atto di precetto del 12/2/2013;
- 67) Z. M. vs Unicredit [II] – Atto di precetto del 2/5/2013;
- 68) Z.E. vs MBCredit Solutions (già Unicredit Leasing) –
Comunicazione cessione credito e ricorso per intervento
procedura esecutiva Trib. Bologna 478/2013;
- 69) Z. M. vs Wind Telecomunicazioni - Atto di precetto del
1/6/2016;
- 70) Lettera Popolare Vita (Filiale Bologna, Ag. 1) del
21/10/2015;
- 71) Fattura n. 8/2017 al Comune Calderara e dichiarazione
Zagni Ernesto su crediti non fatturati;
- 72) Costituzione Avv. Scarpiello per Comune di Valsamoggia;
- 73) Fattura n. 7/2017 al Comune Argelato e dichiarazione
Zagni Ernesto su crediti non fatturati;
- 74) Decreto ingiuntivo Trib. Bologna, n. 1147/2016, RG
2031/2016;
- 75) Contratto di lavoro Pet Service e comunicazione relativa;
con riserva di depositare, all'occorrenza, busta paga;
- 76) Dichiarazione genitori Zagni Marco;
- 77) Visure catastali;
- 78) Pareri di congruità Arch. Tiziana Romano;
- 79) Relazione OCC Dr.ssa Maria Angela Conti;
- 80) All. 1 relazione OCC – Decreto Tribunale di Bologna, Dott.
Atzori, del 26 maggio 2016 ZE;

- 81) All. 2 relazione OCC – Istanza ex art. 15, co. IX, l. 3/2012 del 13 dicembre 2016 ZE;
- 82) All. 3 relazione OCC – Decreto Dr. Atzori del 28 dicembre 2016 ZE;
- 83) All. 4 relazione OCC – Verbale udienza del 1 marzo 2017;
- 84) All. 5 relazione OCC – Fissazione udienza 24 maggio 2017;
- 85) All. 6 relazione OCC – Verbale udienza del 24 maggio 2017;
- 86) All. 7 relazione OCC – Verbale udienza del 21 giugno 2017;
- 87) All. 8 relazione OCC – Istanza ex art. 15, co. IX, l. 3/2012 del 19/6/2017 ZM;
- 88) All. 9 relazione OCC – Decreto Tribunale di Bologna, Dr. Atzori, del 21/6/2017;
- 89) All. 10 relazione OCC – Verbale udienza del 27 settembre 2017;
- 90) All. 11 relazione OCC – Verbale udienza del 25 ottobre 2017;
- 91) All. 12 relazione OCC – Fissazione udienza 20 giugno 2018;
- 92) All. 13 relazione OCC – Proposta d'accordo complessiva;
- 93) All. 14 relazione OCC – Iscrizione registro allevatori ENCI ZM;
- 94) All. 15 relazione OCC – Riepilogo situazione debitoria ZM;
- 95) All. 16 relazione OCC – Dichiarazioni dei redditi anno 2015 ZM;
- 96) All. 17 relazione OCC – Dichiarazioni dei redditi anno 2016 ZM;

- 97) All. 18 relazione OCC – Dichiarazioni dei redditi anno 2017
ZM;
- 98) All. 19 relazione OCC – Dichiarazione stato di famiglia ZM;
- 99) All. 20 relazione OCC – Dichiarazione atti dispositivi ultimi
cinque anni ZM;
- 100) All. 21 relazione OCC – Richieste ed informazioni
banche dati ZM;
- 101) All. 22 relazione OCC – Visure R.I. ZM;
- 102) All. 23 relazione OCC – Richiesta precisazione del
credito ai creditori ZM;
- 103) All. 24 relazione OCC – Parere di congruità Arch.
Tiziana Romano;
- 104) All. 25 relazione OCC – Perizia Ing. Efrem Fornero;
- 105) All. 26 relazione OCC – Perizia Geom. Giorgio Sanna;
- 106) All. 27 relazione OCC – Determina Comune di
Calderara di Reno (BO);
- 107) All. 28 relazione OCC – Precisazione debito Comune di
Calderara di Reno (BO) ZE;
- 108) All. 29 relazione OCC – Precisazione debito Comune di
Valsamoggia (BO) ZE;
- 109) All. 30 relazione OCC – Precisazione debito Comune di
Argelato (BO) ZE;
- 110) All. 31 relazione OCC – Buste paga
gennaio/febbraio/marzo 2018 ZE;
- 111) All. 32 relazione OCC – Busta paga aprile 2018 ZE;

- 112) All. 33 relazione OCC – Aumento superminimo straordinario ZE;
- 113) All. 34 relazione OCC – Registri IVA anni 2016/2017 ZM;
- 114) All. 35 relazione OCC – Autorizzazione smaltimento ZM;
- 115) All. 36 relazione OCC – Dichiarazione Zagni Libero e Cardinale Lucia;
- 116) All. 37 relazione OCC – Preventivo e accordo compenso Gestore procedura ZE;
- 117) All. 38 relazione OCC – Preventivo e accordo compenso Gestore procedura ZM;
- 118) All. 39 relazione OCC – Creditori accertati ZE;
- 119) All. 40 relazione OCC – Creditori accertati ZM;
- 120) All. 41 relazione OCC – Attestazione proposta di accordo ZE del 13/12/2016.

Ai sensi e per gli effetti del DPR 115/2002 il sottoscritto procuratore con la firma del presente atto dichiara che il contributo unificato, pari a € 98,00, è stato versato unitamente alla precedente istanza ex art. 15, co. IX, l. 3/2012.

Con osservanza.

Bologna, lì 8 Maggio 2018

Avv. PIERLUIGI CORAZZA

Sig. ERNESTO ZAGNI

Sig. MARCO ZAGNI